



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 783

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 agosto 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 17) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 6

Plenaria » 6

4^a - Difesa:

Plenaria » 10

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 22

Plenaria (pomeridiana) » 25

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 28

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 218) » 40

Plenaria » 40

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 44

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 46

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria » 53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	57
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	60
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	62

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	64
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	93
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	107
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	108
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Plenaria</i>	»	109

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 2 agosto 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 20,15 alle ore 21,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 2 agosto 2022

Sottocommissione per i pareri

191^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 12,35.

(2681) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esamina le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,40.

Plenaria

359^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 12,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una lettera del Ministro dell'interno circa la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle nuove norme sull'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci.

Ne dà quindi lettura: «Gentile Presidente, faccio riferimento alla Sua lettera del 22 giugno scorso, relativa ad alcuni disegni di legge concernenti l'indennità di funzione dei sindaci. Mi preme, innanzitutto, sottolineare che – condividendo pienamente le iniziative normative volte ad un maggiore riconoscimento economico alle sempre più gravose e complesse funzioni e responsabilità degli amministratori locali – mi sono impegnata personalmente, assumendo ogni iniziativa utile affinché tali istanze fossero recepite in sede di legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Tanto premesso, riguardo invece alle proposte emendative oggetto della Sua nota, non confluite nella legge di bilancio ma riversate in un nuovo testo unificato (AS 2310 – NT2), desidero informarLa che l'Ufficio legislativo del mio Dicastero ha inviato lo scorso 11 luglio al Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta relazione tecnica, che ad ogni buon fine si allega in copia. La predisposizione di tale documento, a causa della complessità e della difficoltà di reperire alcuni dati, ha imposto un approfondimento tecnico particolarmente articolato.

Circa la richiesta da Lei formulata di verificare l'impatto finanziario delle norme relative all'incremento delle predette indennità (articolo 1, commi 583-585 della legge n. 234 del 2021) all'esito del primo semestre di applicazione delle stesse, giova rilevare che allo stato tale quantificazione non risulta praticabile, atteso l'ampio margine di variabilità delle scelte che i Comuni possono effettuare, modulando l'effettivo incremento di tali indennità anche in relazione alle concrete disponibilità di bilancio.

In ragione di ciò risulta impossibile quantificare, ad oggi, le risorse utilizzate e i conseguenti eventuali risparmi di spesa.

Più specificamente, atteso che i Comuni sono tenuti a riversare in un capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario in corso (articolo 1, comma 587), l'effettivo ammontare delle eventuali economie da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal nuovo testo unificato potrà essere accertato solo a conclusione del corrente anno».

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi giovedì 28 luglio, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di astensione del senatore MALAN (*FdI*), la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2469-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di astensione del senatore MALAN (*FdI*), la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 13.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469-B**

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 26, comma 13, valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere la sottoposizione al parere delle competenti commissioni parlamentari dello schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, che regola l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

DIFESA (4^a)

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria

154^a Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che il ministro della difesa, Guerini ha trasmesso alle Camere il nuovo Documento programmatico pluriennale per il 2022-2024, da cui discendono i programmi d'armamento conferisce negli atti del governo sottoposti all'esame della Commissione. Precisa che su tale provvedimento, che è a disposizione dei colleghi, non è richiesta l'espressione di un parere parlamentare.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2022, denominato «acquisizione nuovo satellite per le comunicazioni SICRAL3», relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (n. 398)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio.

La presidente PINOTTI (*PD*), in qualità di relatrice, propone l'espressione di un parere favorevole, con la richiesta al Governo di fornire informazione sugli sviluppi del progetto nel prossimo Documento di programmazione pluriennale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2022, denominato «MQ-9A – Completamento payload – Acquisizione capacità di ingaggio», relativo al sistema MQ-9A Predator B (n. 401)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare, entro il prossimo 4 settembre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo all'aggiornamento, per quanto riguarda in particolare la capacità di ingaggio, del sistema Predator B, un aeromobile a pilotaggio remoto impiegato per svolgere missioni di ricognizione, sorveglianza e acquisizione obiettivi.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 4/2022, è finalizzato a garantire l'allineamento agli ultimi *standard* tecnologici dei sensori, dei *payloads* e dei sistemi di comando e controllo, assicurando il necessario sviluppo per garantire l'*output* capacitativo e operativo richiesti dalla Difesa.

La scheda illustrativa che accompagna il provvedimento rimarca che il programma garantirà l'integrazione, nel più ampio sistema Predator MQ-9A, di una capacità di ingaggio, attraverso un'attività di *testing*, certificazione, addestramento e supporto logistico degli articoli di configurazione che saranno acquisiti dalla Forza Armata. Proprio l'acquisizione della capacità di ingaggio da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in forza all'Aeronautica, ed in particolare degli assetti MQ-9A, risulta essere di particolare importanza per la necessità di contrastare, nel nuovo contesto geopolitico, in modo adeguato le attuali e possibili minacce alla sicurezza nazionale.

Dal punto di vista tecnico, il programma è riferito all'acquisizione, fra l'altro di materiali ed equipaggiamenti tecnici da acquisire per un massimo di 5 sistemi Predator MQ-9A, di attuatori cinetici, all'aggiornamento delle pubblicazioni tecniche del sistema, all'addestramento di istruttori piloti e operatori dei sensori, e, infine, al supporto logistico.

La scheda illustrativa evidenzia che il programma rappresenta la prosecuzione del contratto di acquisizione e supporto logistico degli attuali

sistemi MQ-9A, prodotti dalla società statunitense *General Atomics*. Ciononostante, viene rimarcato come il programma possa avere ricadute tecnologiche sulle piccole e medie imprese nazionali, in particolare nei settori dei sistemi avionici di sorveglianza, dei sensori elettro-ottici, di infrarossi e radar, secondo le specifiche competenze, assicurando in questo modo un possibile ritorno industriale, sia diretto che indiretto, all'industria nazionale.

L'onere previsionale complessivo del programma, destinato a protrarsi sino al 2033, è stimato in 168 milioni di euro, dei quali 152 milioni, che costituiscono la spesa per la prima fase dell'impresa, già finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ai relativi regolamenti di attuazione generale (di cui al D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia infine che il programma è citato nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2022-2024 (pagina 78), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti. Si evidenzia peraltro come già nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 fosse presente il riferimento al medesimo programma, con identico stanziamento complessivo (pagina 101).

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole, con l'impegno del Governo di dare informazione sugli sviluppi del progetto nel prossimo Documento di programmazione pluriennale.

La PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2022, denominato «Ballistic Missile Defence (BMD)», relativo alla creazione di una capacità di protezione dalla minaccia Ballistic Missile, in grado di incrementare la capacità di sorveglianza dello spazio aereo nazionale (n. 400)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FUSCO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il programma pluriennale in esame, denominato SMD 2/2022, è finalizzato alla costruzione di una capacità di difesa dalla minaccia balistica che permetta di avvistarla

in maniera tempestiva, di tracciarne la traiettoria, di calcolarne il punto di impatto, di intercettarla ed ingaggiarla prima che colpisca il territorio amico. Nello specifico, il programma prevede il potenziamento della capacità di Difesa aerea attraverso l'acquisizione di 4 sensori dedicati «*Ballistic Missile Defence*» (BMD), con la loro piena integrazione nella catena NATO, in grado di avvistare la minaccia a lunghissima distanza, o di ricevere il «*cueing*» da una fonte esterna, nonché di calcolarne il punto di impatto con un'approssimazione via via minore, per consentire di identificare l'area a rischio con la maggiore precisione possibile. Viene inoltre specificato come dovrà essere garantita l'integrazione dei nuovi strumenti all'interno di un sistema di Comando e Controllo (C2) dedicato alla parte BMD, interoperabile con i sistemi di Comando e Controllo nazionali e della NATO già esistenti e capace di coordinare le attività delle batterie missilistiche preposte all'intercettazione della minaccia alle diverse quote. Le capacità dei sistemi d'arma in oggetto sono riconducibili allo spettro delle Capacità Operative Fondamentali (COF) e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di forza nazionali e NATO, consentendo di aumentare considerevolmente la capacità di sorveglianza dello Spazio aereo nazionale, ponendosi quale indispensabile strumento per contribuire al Sistema di difesa aerea e missilistica integrata (IAMD) in contesto nazionale. Tali sistemi d'arma forniranno inoltre un contributo alla protezione degli assetti spaziali nazionali e alleati, in particolare per quelli che operano in orbita terrestre bassa (LEO – *Low Earth Orbit*). Nell'ambito delle attività di *procurement* correlate al Programma in esame dovranno inoltre essere previsti il Supporto Logistico Integrato e il Mantenimento della Configurazione Operativa per i sistemi di congrua durata, l'addestramento del personale manutentore e operatore, l'acquisizione delle parti di ricambio e di quelle consumabili e l'acquisizione degli apparati che consentano di svolgere almeno i primi due livelli di manutenzione direttamente in Forza Armata.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la scheda illustrativa evidenzia come essi siano prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica, sistemistica, all'interno dei quali trovano spazio, in particolare, le filiere della produzione dei radar, della difesa cibernetica dei sistemi elettronici e della produzione delle parti di ricambio e degli strumenti di diagnosi. Nella scheda si specifica ulteriormente come il settore dell'industria nazionale interessato in prevalenza, sotto il profilo tecnologico e innovativo, sia precipuamente quello specializzato nello sviluppo hardware/software dei sensori radar, ed in particolare quello legato alle tecnologie a semiconduttore, a partire dai nuovi trasmettitori con tecnologia al nitruro di Gallio (GaN). La scheda prevede inoltre che, avendo la Difesa l'intenzione di secretare il programma in considerazione dei dati sensibili per la Nazione che esso contiene, l'industria nazionale possa essere in grado di assorbire integralmente l'investimento previsto, per tutto l'arco dello svolgimento del programma.

L'onere previsionale complessivo del programma, di previsto avvio nel 2022 e destinato a protrarsi sino al 2035, è stimato in 408 milioni

di euro, con risorse già totalmente finanziate a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa evidenzia come, trattandosi di un programma destinato ad essere segreto, risulteranno applicabili le disposizioni dell'articolo 162 del Codice dei Contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Per quel che concerne il recesso dal contratto in ambito nazionale, la scheda richiama la validità di quanto previsto dall'articolo 109 del già richiamato Codice dei Contratti, nonché dall'articolo 107 del Regolamento di attuazione per il settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012).

Si evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2022-2024 si faccia espressamente riferimento al programma di adeguamento della Difesa Missilistica a minacce future BMD (*Ballistic Missile Defence*) al fine di contrastare le minacce aerea e missilistica di tipo balistico/ipersonico e di consentire lo sviluppo dei concetti di difesa aerea multistrato (pagina 82), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti. Si evidenzia peraltro come già nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 fosse presente il riferimento al medesimo programma, con identico stanziamento complessivo, sia pure modulato in modo leggermente difforme nelle singole annualità (pagina 101).

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

Rileva, da ultimo, anche per questo provvedimento, l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2022, denominato «Nuovo Elicottero Multiruolo Light Utility Helicopter (LUH)» per l'Arma dei Carabinieri, relativo all'ammodernamento e rinnovamento, a favore della componente ala rotante dell'Arma dei Carabinieri tramite l'acquisto di una tranches di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH), che consenta la progressiva sostituzione dell'attuale flotta legacy in servizio (n. 402)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VATTUONE (*PD*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare un parere sul programma relativo all'ammodernamento e rinnovamento della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di elicotteri della classe medio leggera (LUH).

Il programma di acquisizione è stato avviato lo scorso anno, per 11 elicotteri. Il documento all'esame della Commissione amplia il numero di mezzi da acquisire, che diventano 16.

Proprio con riferimento al precedente programma, il Governo evidenziava la necessità di rinnovare la componente elicotteristica cosiddetto "multiruolo" dello Strumento militare terrestre e dell'Arma dei Carabinieri, assicurando la progressiva sostituzione delle linee ereditate dalle passate acquisizioni, introdotte tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Novanta.

Le piattaforme esistenti, caratterizzate da un crescente livello di obsolescenza e da equipaggiamenti di bordo non adeguati, non consentono un'efficace formazione di base degli equipaggi di volo per il successivo impiego sulle piattaforme di nuova generazione.

I nuovi mezzi avranno una «vita tecnica» non inferiore a 30 anni, e possibilità di operare in sicurezza, in ogni condizione di volo. La scheda sottolinea sia la capacità di garantire comunicazioni radio bilaterali e la trasmissione di dati e di immagini con le altre unità presenti sul terreno, sia la versatilità del mezzo, che ne consenta l'impiego in diversi scenari operativi.

Le nuove piattaforme rispondono anche a requisiti di interoperabilità con i mezzi in dotazione o acquisizione in ambito delle Forze armate nazionali e in ambito interforze/NATO, nonché agli standard di riferimento del progetto «Forza NEC».

Lo Stato Maggiore della Difesa, nella sua scheda tecnica, sottolinea la forte connotazione *dual use* dei nuovi elicotteri, che potranno essere impiegati anche per funzioni come il trasporto aereo e il soccorso di feriti, la sorveglianza antincendio, l'assistenza in occasione delle calamità naturali, nonché per il volo notturno.

Il programma ha una durata prevista fino al 2034. L'onere previsionale complessivo del programma è stimato in 246 milioni di euro, dei quali 25 milioni già autorizzati in precedenza.

La spesa relativa al presente provvedimento, per complessivi 221 milioni di euro, graverà interamente sui capitoli del bilancio del Ministero della Difesa.

Il programma LUH a favore dell'Arma dei Carabinieri era già inserito nel Documento programmatico pluriennale della difesa 2021-2023.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2022, denominato «C4 ISTAR – PIANO CAGI», relativo alla acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza persistente per il comparto Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) e all’ammodernamento delle capacità Tactical Data Link (TDL) dell’Aeronautica militare (n. 403)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il senatore CORBETTA (*M5S*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare un parere sul programma che riguarda l’acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza e l’ammodernamento delle capacità di gestione dei dati e delle immagini (compresa la loro trasmissione in modo sicuro) per l’Aeronautica Militare.

Con riferimento alle finalità del programma lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che esso è volto a:

- garantire lo sviluppo delle capacità di ricognizione e sorveglianza persistente aeroportata, necessarie a mantenere la *situational awareness*;
- ammodernare le capacità del sistema *Link 16*, per l’interoperabilità in ambiente interforze/internazionale;
- adeguare i sistemi «cripto» alle nuove chiavi introdotte per la sicurezza e la resilienza delle comunicazioni.

Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2022 e durata complessiva di dodici anni (2022-2033).

I settori industriali interessati sono quelli dell’ICT, dell’elettronica, alta tecnologia e aerospazio, gestiti in massima parte da imprese nazionali. I ritorni industriali attesi sono dunque notevoli.

La natura innovativa del progetto rende potenzialmente coinvolgibili *start up*, Università, centri di ricerca e PMI nazionali.

Le presumibili aree interessate sono Piemonte, Puglia, Campania, Lombardia e Lazio.

L’onere previsionale complessivo per il completamento del programma è pari a 62,35 milioni di euro.

La 1^a fase, del valore stimato di 37,68 milioni è finanziata a valere sugli stanziamenti del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell’ambito delle risorse disponibili.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 24,67 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Il documento programmatico pluriennale per la Difesa 2022-2024 menziona il programma in esame tra quelli di previsto avvio, indicando un analogo profilo programmatico degli stanziamenti (pagina 84).

Rileva che, considerato che il programma non è interamente finanziato, nel suo parere, come di prassi, la Commissione possa chiedere al

Governo di fornire le necessarie informazioni nei prossimi documenti programmatici pluriennale per la Difesa.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole, con l'impegno del Governo di dare informazione sugli sviluppi del progetto nel prossimo Documento di programmazione pluriennale.

La PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2022, denominato «SPIKE», relativo all'acquisizione, per l'Esercito Italiano, di «Sistemi controcarro di 3^a generazione SPIKE» con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (n. 404)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare un parere sul programma in esame (SMD 9/2022), relativo all'acquisizione, per l'Esercito, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici.

La finalità del programma, come sottolinea lo Stato Maggiore della Difesa nella scheda illustrativa, è quella di realizzare la sostituzione dei vetusti sistemi controcarro a media gittata MILAN (per i quali non è più garantita la produzione di missili), mediante l'acquisizione di sistemi d'arma «SPIKE» (lanciatori e missili), sistemi di simulazione indoor e outdoor, corsi, documentazione e parti di ricambio.

Il sistema d'arma è prodotto dalla società israeliana RAFAEL e consente la distruzione di bersagli, compresi i moderni carri da combattimento (inclusi quelli protetti da corazzature reattive e da sistemi antimissile di ultima generazione). È utilizzabile in qualunque condizione meteorologica, in ambiente urbano e/o contaminato e non risente del disturbo elettromagnetico: ciò lo rende impiegabile in un vasto spettro delle operazioni militari.

Il programma è già avviato. La seconda fase – oggetto del provvedimento all'esame della Commissione – è volta a garantire l'equipaggiamento di circa 10 reggimenti di fanteria tramite l'acquisizione di:

- 124 lanciatori «SPIKE»;
- 165 missili «SPIKE»;
- 10 sistemi di simulazione indoor e 11 sistemi outdoor;
- corsi, documentazione, parti di ricambio ed equipaggiamenti di supporto.

La 1^a fase del programma, avviata nel 2019, si concluderà nel 2031. La 2^a fase, oggetto del presente atto, è di previsto avvio nel 2023, con una durata complessiva di sei anni (fino quindi al 2028).

Le acquisizioni attualmente in corso, per un onere di 105 milioni, sono disciplinate da specifico accordo di cooperazione in modalità G-to-G tra la il Ministero della Difesa italiana e quello della Difesa israeliana. Il programma consolida dunque i rapporti di cooperazione tra i due Paesi.

Anche se il sistema – come detto – è prodotto in Israele, non è da escludersi il coinvolgimento di realtà industriali italiane nell’assemblaggio dei missili, in particolare nelle regioni Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Liguria.

Le acquisizioni oggetto del presente schema costituiscono prosecuzione all’attività acquisitiva in corso e, pertanto, garantiranno continuità alle linee di assemblaggio delle aziende nazionali già interessate.

La 2^a fase del programma ha un onere previsto di 143 milioni, di cui 51 milioni finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il completamento del programma, per il restante valore di 92 milioni sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle acquisizioni dei missili, garantendo la piena dotazione ai reggimenti destinatari.

Segnala che il programma è citato tra i programmi di previsto avvio nel documento programmatico pluriennale per la Difesa 2022-2024.

Conclude proponendo l’espressione di un parere favorevole, con l’impegno del Governo di dare informazione sugli sviluppi del progetto nel prossimo Documento di programmazione pluriennale.

La PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

La PRESIDENTE, anche in questa circostanza, rileva l’esito unanime della votazione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni (n. COM(2022) 349 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

La presidente PINOTTI (*PD*), in qualità di relatrice, evidenzia come, sul modello degli acquisti in comune di vaccini e (in prospettiva) di prodotti energetici, con la proposta in esame la Commissione intenda incen-

tivare, anche attraverso una *task force* dedicata, gli acquisti collaborativi di materiali d'armamento.

L'esigenza immediata è quella di evitare che la corsa agli acquisti, dovuta alla necessità di rimpiazzare le armi cedute all'Ucraina, provochi aumenti eccessivi dei prezzi e incertezza nei tempi di consegne, a discapito soprattutto dei Paesi più piccoli.

La proposta della Commissione nasce da un'esigenza straordinaria, ma allo stesso tempo si muove all'interno delle politiche di rafforzamento dell'industria europea della difesa, avviate oramai da diversi anni.

L'obiettivo è utilizzare l'attuale crisi per rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa europea, incentivando le economie di scala e la produzione di beni con una maggiore standardizzazione (e quindi più facilmente interoperabili tra le diverse forze armate nazionali).

Lo strumento proposto dalla Commissione intende sostenere le azioni dei consorzi composti da almeno tre Stati membri, che presenteranno nuovi progetti di appalti comuni o l'ampliamento di progetti di acquisizione cooperativa avviati dall'inizio della guerra (il 24 febbraio). Sono escluse dai benefici, le acquisizioni di prodotti vietati dal diritto internazionale e anche di armi letali autonome (che sono escluse anche dai finanziamenti del Fondo europeo per la difesa).

In linea generale lo strumento, mirando al rafforzamento dell'industria europea, sostiene solo l'acquisto di materiali prodotti da imprese stabilite nell'Unione, che non siano controllate da Paesi terzi o da entità di Paesi terzi. Ci sono però delle eccezioni, sul modello di quelle previste per l'utilizzo del Fondo europeo della difesa. La partecipazione di società controllate da soggetti extra Unione europea deve essere «garantita» dal Paese UE di stabilimento, che dovrà assicurare che:

- a) la partecipazione dell'impresa in questione non contrasti con gli interessi di difesa e sicurezza dell'Unione europea;
- b) il controllo sull'azienda non sia esercitato in maniera tale da limitare la sua capacità di eseguire e completare l'azione;
- c) i Paesi e i soggetti terzi non accedano a informazioni classificate o sensibili.

Precisa che si tratta di eccezioni che si ispirano a quelli adottati per il Fondo europeo per la difesa, anche se più limitative. La posizione del governo italiano – insieme ad altri governi – è quella di adottare le stesse clausole usate per il Fondo europeo, per ragioni di uniformità ma anche per salvaguardare al massimo le realtà industriali del nostro Paese, anche qualora siano controllate da società extra Unione europea.

I criteri di valutazione per l'utilizzo dei fondi (che ammontano a 500 milioni di euro) sono:

- il contributo al rafforzamento della base industriale della difesa, con particolare riferimento ai prodotti la cui criticità è evidenziata dalla necessità di risposta all'aggressione russa all'Ucraina;

- il contributo alla competitività dell'industria europea (in particolare accrescimento, riqualificazione e modernizzazione delle sue capacità produttive);
- il contributo al rafforzamento della cooperazione tra Stati e all'interoperabilità dei prodotti;
- il numero di Paesi coinvolti;
- l'entità stimata dell'acquisizione congiunta e l'impegno dei Paesi partecipanti di impiegare e mantenere i prodotti in modo cooperativo;
- la valorizzazione del contributo Ue al superamento di eventuali ostacoli all'acquisizione comune.

La proposta si muove nel solco di alcuni importanti documenti recentemente pubblicati in materia dalla Commissione, in particolare, da ultimo, la Comunicazione congiunta sulle carenze degli investimenti della difesa, dello scorso 18 maggio.

Coglie l'occasione per segnalare che lo scorso 20 luglio la Commissione europea ha selezionato i progetti vincitori del primo bando finanziato con il Fondo europeo della difesa, pubblicato nel giugno dello scorso anno. I progetti sono 61, ai quali vanno complessivamente 1,2 miliardi di euro (sui circa 8 miliardi complessivi del fondo, fino al 2027). Le entità italiane che partecipano ai progetti selezionati sono 156, tra aziende, università e enti di ricerca, superate per numero solo dalla Francia (che ne ha 178). Nei progetti selezionati sono rappresentati tutti i Paesi membri (con l'eccezione della Danimarca, che però ha da poco superato con referendum la sua clausola di *opt-out* dalle questioni di difesa). Si segnala una significativa presenza della Norvegia, Paese associato all'UE, mentre è del tutto assente il Regno Unito. L'avvio dei progetti, con la firma degli accordi con la Commissione, è prevista entro la fine del 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE preannuncia la possibilità di convocazione di una nuova seduta della Commissione se – come è auspicio condiviso – il disegno di legge n. 2597, recante revisione del modello di Forze armate, sarà inserito nel Calendario dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

SU UNA RECENTE MISSIONE DELLA COMMISSIONE

Il vice presidente CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sulla visita che, nella giornata di giovedì 28 luglio, ha svolto, insieme al collega Causin, alla Sezione Rifornimenti e Mantenimento dell'Esercito, presso la Caserma Boltar di Treviso. Nel sottolineare l'accoglienza ricevuta e l'impor-

tanza della struttura, rimarca come essa rappresenti un centro di eccellenza per la manutenzione di mezzi essenziali per il nostro sistema di difesa come i carri armati Ariete e i sistemi missilistici *Spike* (di cui si è appena discusso in Commissione).

Rimarca che la componente civile del personale impiegato, in assenza di *turn over*, è in costante invecchiamento, con conseguente rischio di perdere competenze tecniche difficilmente recuperabili. Conclude sottolineando la meritoria attività di manutenzione e ricostruzione di mezzi storici dell'Esercito che viene svolta presso la Caserma.

Il senatore CAUSIN (*Misto-MAIE-CI*) riferisce altresì sulle preoccupazioni espresse dal personale civile della struttura circa la congruità delle risorse disponibili per lo svolgimento delle attività.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

BILANCIO (5^a)

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria

591^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1386-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Errani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 29 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1987-A) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione

affari esteri ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 29 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(2636) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito al testo, si rinvia alle osservazioni della Nota n. 323 del Servizio del bilancio, richiedendo elementi informativi volti a rispondere ai rilievi ivi contenuti.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.8, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.45, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.94, 1.96, 1.102, 1.103, 1.107, 1.108, 1.110 e 1.0.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 1.17, 1.28, 1.29, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.83, 1.91, 1.92, 1.93, 1.95, 1.99, 1.104, 1.105 e 1.106. Segnala che occorre valutare, altresì, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 01.1, 1.1, 1.3, 1.6 e 1.18. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.52, 2.0.2 e 2.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.6, 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.53, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.15. Osserva che occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.8, 2.26 e 2.51. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

In merito alle proposte emendative relative all'articolo 4, rileva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.11, 4.14, 4.15, 4.20 e 4.24. Osserva che risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26 e 4.27. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Fa poi presente che, presso la Commissione di merito non sono stati presentati emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone quindi di esprimere un parere non ostativo, alla luce della relazione tecnica di passaggio positivamente verificata.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), considerato che, presso la Commissione di merito non sono stati presentati emendamenti, propone fin da ora di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo, espresso per la 10^a Commissione, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

592^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, al fine di avere elementi di risposta sui rilievi di carattere finanziario, illustrati nella nota del Servizio del bilancio n. 326, a cui si fa rinvio, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di competenza, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.1, analogo al 3.0.1, nonché sulla proposta 3.2. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 3.3, recante semplificazioni per i versamenti su acquisti in inversione contabile, e 3.4, che modifica i requisiti per il ravvedimento. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.1. Occorre valutare la proposta 11.1, che amplia l'ambito dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 11.0.1 e 11.0.2. Chiede conferma dell'assenza degli oneri dell'emendamento 12.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 15.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.0.1. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 19.0.1 e 21.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.0.2. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 22.0.1. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 22.0.2. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 22.0.3. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli emendamenti 23.1 e 23.0.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 24.1, 26-bis.0.1, 26-bis.0.2, 35-bis.0.1, 36.1, 36-bis.0.1 e 38-bis.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36-bis.1 che sopprime l'applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale. Comporta maggiori oneri l'emendamento 38.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 42.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 3.1, 3.0.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.1, 11.1, 11.0.1, 11.0.2, 12.1, 15.0.1, 16.0.1, 19.0.1, 21.0.1, 22.0.1, 22.0.3, 23.1, 23.0.1, 24.1, 26-bis.0.1, 26-bis.0.1, 35-bis.0.1, 36.1, 36-bis.0.1, 36-bis.1, 38-bis.0.1 e 42.1, dal momento che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle suddette proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione alle proposte 10.1, 21.0.2, 22.0.2 e 38.1, concorda con la valutazione di onerosità formulata dalla relatrice.

Sui restanti emendamenti, conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 8.1, 10.1, 11.1, 11.0.1, 11.0.2, 12.1, 15.0.1, 16.0.1, 19.0.1, 21.0.1, 21.0.2, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 23.1, 23.0.1, 24.1, 26-bis.0.1, 26-bis.0.2, 35-bis.0.1, 36.1, 36-bis.1, 36-bis.0.1, 38.1, 38-bis.0.1 e 42.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, relativa al disegno di legge n. 2651 (Delega al Governo per la riforma fiscale).

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PESCO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 3 agosto 2022, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria**332^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2681) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore DI PIAZZA (M5S) introduce il provvedimento, specificando che l'articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, ai fini dell'imposta di registro. L'articolo 2 stabilisce, con norma di primo livello, alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale. L'articolo 3 contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali. L'articolo 3-bis estende ulteriormente l'utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali. L'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate. La disposizione reca, inoltre, norme di semplificazione in merito alla variazione del domicilio fiscale. L'articolo 5 disciplina la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto modificando il testo unico concernente l'impo-

sta sulle successioni e donazioni. L'articolo 6 prevede che anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non venga effettuato il controllo formale sui dati. L'articolo 6-bis reca alcune norme volte a introdurre nuove modalità semplificate di comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente. L'articolo 6-ter consente al debitore, in seno alle procedure di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, di effettuare la vendita diretta di immobili, ove si tratti di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate.

L'articolo 7 chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato – transitorio o per studenti universitari – agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio e aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce. L'articolo 8 dispone l'applicazione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo unico delle imposte sui redditi) alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Estende poi i criteri di imputazione temporale discendenti dal principio di derivazione rafforzata anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa. L'articolo 9 abroga la disciplina delle cosiddette società in perdita sistematica, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre al comma 2 abroga l'addizionale Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020). L'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. L'articolo 12 amplia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro. L'articolo 13 differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere. L'articolo 14 estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso, ai fini dell'imposta di

registro. L'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo. L'articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia. L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici all'Anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati. L'articolo 18 estende l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. Estende inoltre l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

L'articolo 19, in luogo di disporre che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che detta dichiarazione sia approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei Comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i Comuni che non adottano o non trasmettono tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima. L'articolo 21 reca norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari. L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cosiddetto *reverse charge*) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea. L'articolo 23 modifica la disciplina che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. Consente altresì alle imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e in-

novazione estetica ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative; la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione delle rispettive aliquote dell'agevolazione previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025. Dispone inoltre l'accreditamento su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, delle risorse destinate a finalità e interventi per i quali il MISE si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione stessa. Autorizza infine l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla società Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità.

L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale. La norma individua altresì, a regime, dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi. L'articolo 25, che introduceva delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale attualmente in essere per i prodotti alcolici in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità, è stato soppresso durante l'esame alla Camera dei deputati. La disposizione contenuta all'articolo 25-*bis* introduce di fatto una sospensione del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Ai fini del computo di tale termine a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al RUNTS, si prevede infatti che non si debba tenere conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 15 settembre 2022. L'articolo 26 introduce una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo settore e di quella relativa all'impresa sociale. Reca inoltre la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e individua le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. L'articolo 26-*bis* estende al 31 dicembre 2022 (in luogo del vigente 31 maggio 2022) il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore. L'articolo 27 semplifica e aggiorna la disciplina del servizio di tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al per-

seguito dell'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale. L'articolo 28 abroga la norma vigente che affida alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato. L'articolo 29 modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica. L'articolo 30 apporta modifiche a numerose disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato. L'articolo 31 abroga la disciplina del vaglia cambiario recata dagli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933. L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30. La disciplina del controllo dei conti giudiziali è estesa esplicitamente agli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo. Infine prevede che la trasmissione delle informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE avvenga esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, rinviando alla normativa secondaria per i dettagli operativi.

L'articolo 33 interviene sulla disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. L'articolo 34 dispone e disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A. in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale. L'articolo 35 al comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati la proroga è stata estesa anche al termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021 da parte degli enti non commerciali.

Proroga altresì, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del SSN, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Proroga infine dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'operatività della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). L'articolo 35-*bis* reca una norma transitoria in materia di rapporti di lavoro dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Si consente che l'AIFA rinnovi fino al 31 dicembre 2022 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi scadenza entro il 31 luglio 2022 e che la medesima Agenzia proroghi o rinnovi i contratti di somministrazione di lavoro (per l'utilizzo a tempo determinato di lavoratori) aventi scadenza entro la medesima data del 31 luglio 2022; restano fermi gli effetti delle proroghe già eventualmente intervenute per le medesime finalità. L'articolo 36 prevede, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali e delle altre Amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Mini-

stero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità *una tantum* di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS. Pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite. Prevede inoltre un incremento, per gli anni 2022-2025, delle risorse finanziarie destinate all'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto operante presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del medesimo Ministero (Oiv). Proroga poi al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. Proroga inoltre al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021.

Proroga infine dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

L'articolo 36-*bis* consente in via transitoria l'elevamento, da parte delle singole Regioni o Province autonome, del numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale aventi anche – nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria – un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali. L'articolo 37 elimina una lacuna della disciplina sull'amministrazione straordinaria, regolando le modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento delle imprese. La disposizione richiede – ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi – la espressa richiesta dell'organo commissariale. La proroga viene configurata come ipotesi eccezionale, per cui viene fissato un termine finale. L'articolo 37-*bis* modifica le disposizioni concernenti la segnalazione, da parte dell'Agenzia delle entrate dei debiti IVA ai fini dell'emersione anticipata della crisi d'impresa, i termini entro i quali le segnalazioni citate sono inviate dalla medesima Agenzia, nonché i termini a decorrere dai quali le disposizioni in questione sono applicabili. L'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230; le novelle – che hanno effetto retroattivo dal 1° marzo 2022 – sono intese all'inserimento – tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno – dei nuclei familiari orfanili, composti da

almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti e nell'ampliamento, con riferimento ai figli a carico con disabilità e limitatamente all'anno 2022, dei benefici del suddetto istituto. Riduce inoltre, nella misura di 136,2 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dalle novelle introdotte. L'articolo 38-*bis*, modificando interamente l'articolo 157-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, disciplina la materia degli assegni per situazioni di famiglia. L'articolo 39-*bis* estende la disciplina «speciale» prevista con riguardo alla sessione 2020 anche alla prossima sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. L'articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (cosiddetto eco-bonus) dei veicoli a basse emissioni. L'articolo 40-*bis* reca una rimodulazione delle risorse destinate per il 2022 alla concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, disponendo il trasferimento di 20 milioni di euro dagli incentivi all'acquisto di automobili elettriche agli incentivi all'acquisto di ciclomotori elettrici. L'articolo 40-*ter* introduce una procedura semplificata per gli adempimenti relativi ai recipienti a pressione contenenti gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi, mediante l'impiego del metodo basato sulle emissioni acustiche, purché il massimale assicurativo sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro. L'articolo 40-*quater* sopprime, ai fini della fruizione di alcuni crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l'obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (aiuti *de minimis*). La norma sopprime, altresì, il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), consentendo in tal modo l'applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data. L'articolo 41 incrementa, di 70 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. L'articolo 41-*bis* rende strutturale ed obbligatoria, a decorrere dal 1° settembre 2022 la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di lavoro agile, attualmente prevista in via transitoria fino al 31 agosto 2022, in base alla quale i datori di lavoro privati comunicano in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l'accordo individuale. Gli articoli 42 e 43 recano alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. Inoltre, estendono, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero. L'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavora-

tori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento. L'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziati ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022. L'articolo 45 prevede la soppressione delle commissioni mediche di verifica e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS. Consente poi, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, prevedendo alcuni limiti applicativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 46 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame e dispone circa la data di applicazione di alcune modifiche normative in tema di contabilità di Stato che sono state introdotte dal provvedimento in esame. L'articolo 46-bis prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti. Infine, l'articolo 47 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) denuncia in premessa che il Senato è chiamato, per l'ennesima volta, a esaminare un provvedimento senza la possibilità di svolgere una adeguata istruttoria né di apportare il proprio contributo al testo. Nel merito, si sofferma sull'articolo 40-*quater*, che esclude dall'ambito di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato i contributi straordinari, sotto forma di crediti d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In proposito segnala che la tematica era stata sollevata proprio da una interrogazione in Commissione

a sua prima firma e manifesta apprezzamento per la scelta del Governo, sollecitata dalla propria parte politica, di far valere gli interessi nazionali su quelli dell'Unione europea.

Quanto alle modifiche della disciplina sulla cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura, registra con favore l'accoglimento di una proposta del proprio Gruppo, ma segnala che la soluzione adottata è solo formale e non anche sostanziale, perché una circolare dell'Agenzia delle entrate ha contestualmente introdotto la responsabilità solidale del cessionario, mantenendo di fatto bloccato il sistema. Chiede quindi di far ritirare la circolare in questione, anche alla luce del sistema dei controlli già esistente sul Superbonus, con il visto di conformità dei professionisti e il contributo di banche e assicurazioni, per permettere la circolazione dei crediti incagliati.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che molte disposizioni del provvedimento non sembrano essere caratterizzate dalle esigenze di necessità e urgenza e auspica che il futuro processo legislativo si svolga senza ulteriori stravolgimenti nel metodo a causa della eccessiva decretazione d'urgenza.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) segnala che il provvedimento, che inizialmente sembrava destinato a introdurre in prevalenza norme in tema di semplificazione fiscale, è stato poi arricchito da disposizioni su molti altri campi, mettendone a rischio l'omogeneità per materia. Pur consapevole della peculiare situazione politica, peraltro non del tutto inedita, denuncia che alla Camera è stato possibile svolgere un lavoro approfondito, da parte di ben due Commissioni riunite, alla luce di un importante confronto e di proficuo dialogo tra le forze politiche, mentre il Senato si vede limitato nelle sue prerogative a causa dei tempi del tutto inadeguati che gli vengono concessi per l'esame del provvedimento e che impediscono i necessari approfondimenti su argomenti così rilevanti.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) riconosce l'eterogeneità del provvedimento, legata anche alla necessità di varare urgentemente norme utili al Paese, e invita la Sottosegretario a fornire delucidazioni circa i tempi – anche per la campagna elettorale in corso – e le modalità di esame parlamentare del prossimo provvedimento di aiuti che dovrebbe essere varato dal Governo nei prossimi giorni. In particolare, chiede se alle Camere sarà permesso di apportare modifiche al testo che verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore PITTELLA (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e anticipa il voto favorevole del proprio Gruppo. Si dice quindi scettico sulla possibilità che in futuro il ricorso alla decretazione d'urgenza possa ridursi, anche a causa della nuova conformazione del Parlamento, legata alla riduzione del numero dei suoi componenti.

Infine, coglie l'occasione, in vista del termine della legislatura, per un saluto al Presidente, ai componenti della Commissione e alla rappresentante del Governo.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) si rammarica per l'esiguo tempo a disposizione per l'esame del provvedimento, che disciplina anche una materia particolarmente complessa come quella delle semplificazioni fiscali. Si tratta comunque di un primo passo nella direzione auspicata, quindi anticipa il voto favorevole della propria parte politica.

Il PRESIDENTE interviene nel merito commentando la disposizione introdotta dall'articolo 40-*ter*, frutto di un emendamento parlamentare: la norma introduce una procedura semplificata per gli adempimenti relativi ai recipienti a pressione contenenti gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi; l'introduzione di un metodo di controllo basato sulle emissioni acustiche, in sostituzione di controlli ben più analitici e mirati, accresce i rischi per l'utilizzo di tali contenitori sotto le mentite spoglie di una semplificazione amministrativa.

L'istruttoria sulla portata dell'emendamento potrebbe essere stata influenzata dalla concitazione dei lavori, ma ritiene opportuno rassegnare al verbale tali considerazioni, stante il verificarsi di incidenti collegati al mancato controllo di tali apparecchiature.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che ripercorre l'*iter* del provvedimento alla Camera, iniziato prima della crisi politica e proseguito successivamente. Ricorda quindi che le Commissioni di merito non avevano apportato modifiche, che invece sono state introdotte durante l'esame in Assemblea – recuperando proposte che, al termine dell'istruttoria, avevano ricevuto un parere di nulla osta – sulla base di una attenta valutazione politica e di anche di opportunità. La situazione politica, dunque, che rende il parere del Governo poco vincolante, ha valorizzato il lavoro parlamentare.

In risposta alla senatrice Bottici sul nuovo Decreto Aiuti, esprimendo un parere personale, giudica difficile una gestione della fase emendativa e auspica un accordo unanime per un passaggio parlamentare rapido e senza modifiche.

Quanto, infine, alle osservazioni del senatore De Bertoldi, chiarisce che l'articolo 40-*quater* ha solo posto rimedio a errori commessi in precedenti provvedimenti e assicura che, in tema di contributi straordinari per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, si è trattato esclusivamente di una questione interpretativa della normativa europea sugli aiuti di Stato, senza alcun contrasto con l'Unione.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il disegno di legge è calendarizzato per l'Assemblea nella seduta antimeridiana di oggi, propone di non

prevedere alcun termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi al voto sul mandato al relatore.

Intervengono in dichiarazione di voto favorevole il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) e di astensione il senatore DE BERTOLDI (*FdI*).

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), dopo aver ribadito che alcune norme non sono omogenee con la semplificazione fiscale e che la compressione dei tempi rappresenta una mortificazione del lavoro del Senato, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore, senatore Di Piazza, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2681, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita i Gruppi che nella precedente seduta avevano espresso perplessità sul prosieguo dell'esame del provvedimento a pronunziarsi nuovamente, per confermare o meno la propria posizione.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la posizione contraria del proprio Gruppo, anche alla luce della compressione dei tempi a disposizione delle Camere, che a maggior ragione imporrebbe la necessità di rispettare il perimetro di attività del Parlamento tracciato dalla più alte cariche dello Stato.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (*FdI*).

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) si rimette alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo che è convocata per questa mattina.

Il PRESIDENTE prende atto delle posizioni dei Gruppi che si sono espressi nuovamente e si riserva di informare la Commissione sull'eventuale seguito dell'esame, anche alla luce degli esiti della Conferenza dei Capigruppo che si riunirà a breve.

Incidentalmente il senatore MARINO (*IV-PSI*) chiede informazioni sul seguito dell'esame dei provvedimenti in materia di giustizia tributaria.

Il PRESIDENTE informa che l'istruttoria è in corso e che eventuali aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente ai senatori delle due Commissioni.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 2 agosto 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 218

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

324^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena concluso. Al riguardo, informa che in regime di *prorogatio* conseguente allo scioglimento delle Camere, l'attività della Commissione proseguirà nel rispetto dei limiti richiamati dal Presidente del Senato nella seduta dell'Assemblea dello scorso 27 luglio. Nell'ambito dell'attività legislativa consentita, sono stati ricompresi anche eventuali disegni di legge sui quali si registra un ampio consenso. Segnala, in proposito, che nel corso del richiamato Ufficio di Presidenza

si è registrata un'ampia convergenza circa l'eventuale proseguimento dell'esame del disegno di legge n. 2367, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Avverte pertanto che si attiverà al fine di verificare se ci siano le condizioni per la prosecuzione dell'esame di tale disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE informa altresì che l'Ufficio di Presidenza gli ha conferito mandato di rappresentare al Governo l'esigenza di una sollecita adozione dei decreti attuativi della legge recante la delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (A.S. 2318), in corso di pubblicazione, della legge n. 99 del 2022, recante istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (A.S. 2333), nonché dell'articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022, in materia di formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie (A.S. 2598).

Inoltre è stato condiviso il rammarico espresso, dal senatore Verducci e dalla senatrice Alessandrini, per la mancata conclusione, a seguito dello scioglimento delle Camere, rispettivamente dell'esame del disegno di legge n. 2285 in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, nonché dell'esame, in seconda lettura, del disegno di legge n. 2414, sulla celebrazione dell'ottavo centenario della morte di S. Francesco d'Assisi.

Infine, l'Ufficio di Presidenza ha condiviso il rilievo dell'iniziativa in corso, di cui ha dato conto la senatrice Sbroliini, relativa all'inserimento dell'arte orafa nella lista del patrimonio immateriale Unesco.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (n. 399)

(Parere al Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dà conto dello schema di ordinanza in titolo rilevando che la Commissione è chiamata a rendere il parere al Ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), il quale – con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica – ha previsto la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Dette misure possono anche riproporre le mi-

sure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020, disposte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020.

La Relazione illustrativa dello schema in esame evidenzia che la situazione epidemiologica ha imposto nei precedenti anni soluzioni organizzative, a partire dal ricorso alla didattica a distanza, che hanno determinato innegabili riflessi sul percorso formativo degli studenti, anche in termini di una forte differenziazione territoriale. Nonostante i segnali di graduale ritorno alla normalità, tali riflessi si sono registrati anche nel corrente anno scolastico e di ciò il provvedimento intende tener conto.

Il Relatore rileva che lo schema di ordinanza, costituito da 6 articoli, definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (articolo 1).

Ai sensi dell'articolo 26 dell'ordinanza n. 65 del 14 marzo 2022 che ha disciplinato lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e il cui contenuto era stato oggetto dell'esame in sede consultiva della Commissione (Atto del Governo n. 355, poi ordinanza n. 65 del 2022), la sessione straordinaria è riservata ai candidati che, trovandosi in situazioni eccezionali, non hanno potuto svolgere le prove scritte nella sessione suppletiva ovvero sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

Al citato articolo 26 – prosegue il Relatore – fa riferimento l'articolo 3 dello schema in esame ai fini della individuazione dei candidati ammessi a sostenere le prove nella sessione straordinaria.

Quanto all'articolo 2, esso stabilisce il calendario di svolgimento delle prove, fissando al 14 settembre 2022 la prima prova scritta e al successivo 15 settembre la seconda prova scritta (con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni).

L'articolo 4 disciplina la composizione delle commissioni, prevedendo che essa resti invariata rispetto alla sessione ordinaria, fatte salve le sostituzioni che si rendono necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni sin dall'insediamento.

L'articolo 5 prevede la possibilità di effettuare il colloquio in videoconferenza per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame. La richiesta da parte dei candidati deve essere motivata e corredata di idonea documentazione. È altresì fatto salvo lo svolgimento dei colloqui in modalità telematica disposto, qualora necessario, dai dirigenti degli Uffici scolastici regionali in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, dell'ordinanza n. 65 del 2022.

L'articolo 6 opera un rinvio, per quanto non espressamente previsto dallo schema in titolo, alle disposizioni dell'ordinanza relativa all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

Il Relatore osserva inoltre che sullo schema in esame si è espresso il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), il quale ha formulato, fra l'altro, l'auspicio che anche nella sessione straordinaria, nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali previste per la prima prova scritta siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte dai candidati nel triennio conclusivo del loro percorso di studi. Fra le ulteriori richieste del Consiglio superiore vi anche quella di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione, che il Governo non ha ritenuto di accogliere. Per un verso, l'anticipo risulterebbe inopportuno poiché contrarrebbe i tempi necessari alle operazioni per la richiesta, l'invio e lo scarico del plico telematico della prima prova scritta e, per l'altro, il posticipo potrebbe creare situazioni di conflitto con i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'opportunità, recepita nel provvedimento in titolo, di evitare possibili sovrapposizioni tra la data di inizio degli esami di Stato e quella di svolgimento dei *test* di ammissione ai corsi di laurea.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo sull'atto in titolo è posta ai voti e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 agosto, alle ore 14,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria**242^a Seduta***Presidenza del Presidente*
VALLARDI*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2681) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TARICCO (PD) illustra il decreto-legge in esame, assegnato alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 27 luglio.

Il provvedimento, che consta di 60 articoli (15 dei quali introdotti dalla Camera), in via generale introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Per quanto riguarda i temi di interesse della Commissione agricoltura, segnala quanto previsto dall'articolo 35, che proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche, ossia non subordinate all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione ai fini della loro fruizione.

La proroga opera nel seguente modo: i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della presente disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Tale proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agri-

colo Nazionale e SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» delle sezioni 3.1 e 3.12; si tratta dunque degli aiuti di importo limitato (Sezione 3.1) e degli aiuti per il finanziamento dei costi fissi non coperti dalle imprese a causa delle perdite di fatturato (Sezione 3.12).

Stante la natura marginale del provvedimento per quanto concerne le materie di pertinenza del settore agricolo propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria**255^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2469-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio, nel corso della quale era iniziato il dibattito ed era stato fissato un termine per la presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti.

Il presidente GIROTTO comunica che, alla scadenza del termine, è stato presentato l'ordine del giorno G/2469-B/1/10, pubblicato in allegato, e nessun emendamento. Dichiara quindi tale ordine del giorno inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, poiché verte su parti non modificate dalla Camera dei deputati.

Avverte poi che sul disegno di legge in titolo la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo e la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo con una osservazione.

Prende atto la Commissione.

Interviene, in sede di discussione generale, il senatore LOREFICE (M5S), ponendosi criticamente sull'articolo 28 del disegno di legge, inserito dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura.

L'articolo, recante disposizioni sulla compatibilità tra le attività di agente immobiliare e di mediazione creditizia, interviene su una materia a suo avviso delicata. Ricorda infatti che la normativa nazionale impone, prima di effettuare modifiche alla disciplina sull'accesso alle professioni regolamentate, un'analisi volta a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, anche tramite il coinvolgimento di un soggetto terzo ed imparziale (nel caso di specie l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM), tenuto ad esprimere un preventivo parere. Richiama, al riguardo, una nota del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Stante quanto precede, la modifica operata dall'altro ramo del Parlamento – apportata senza richiedere un parere preventivo all'AGCM – risulterebbe, a suo avviso, in contrasto con la disciplina europea e potrebbe pertanto dar luogo all'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Da un punto di vista procedurale, infine, invita la Presidenza a valutare attentamente la questione coinvolgendo, qualora ciò si rendesse necessario, anche la Presidenza del Senato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale.

I relatori RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e COLLINA (*PD*), nonché il vice ministro PICHETTO FRATIN rinunciano alle rispettive repliche.

Si passa quindi al conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario, anche alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato ai relatori Collina e Ripamonti a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con contestuale richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Roberto Dialuce a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (n. 113)

(Parere al Ministro della transizione ecologica. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GIROTTO (*M5S*) illustra brevemente, in qualità di relatore, il *curriculum vitae* del candidato, che verrebbe confermato nella cor-

rente carica di presidente dell'ENEA e proponendo l'espressione di un parere favorevole.

In sede di dichiarazione di voto contrario, a nome del proprio Gruppo, interviene la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*), ponendosi problematicamente sull'opportunità di procedere al voto. Ritiene infatti che il Governo, la cui attività è limitata al solo disbrigo degli affari correnti, avrebbe dovuto prorogare ulteriormente la durata del precedente mandato, evitando di presentare una specifica proposta di nomina e di richiedere, quindi, una deliberazione parlamentare.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) precisa che la conferma del mandato del candidato si rende necessaria a seguito di un cambiamento dello Statuto interno dell'ENEA.

Intervengono quindi i senatori COLLINA (*PD*) e ANASTASI (*M5S*), preannunciando, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, verificata la presenza del numero legale, viene posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori ANASTASI (*M5S*), COLLINA (*PD*), DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) in sostituzione di Marti, GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*), GIROTTO (*M5S*), LOREFICE (*M5S*) in sostituzione di Lanzi, MOLLAME (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*), PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*), PAVANELLI (*M5S*) in sostituzione di Croatti, PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*), Pietro PISANI (*L-SP-PSd'Az*), RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), TARICCO (*PD*) in sostituzione di Giacobbe e TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*).

All'esito della votazione, la proposta di nomina dell'ingegner Gilberto Dialuce è approvata con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astenuto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2681

Il presidente GIROTTO fa presente che la Commissione avrebbe dovuto rendere un parere alla Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge n. 2681, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Poiché la Commissione di merito ha già concluso l'esame questa mattina, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula sul testo come modificato dalla

Camera dei deputati, non è più possibile esprimere il parere. Per completezza, ritiene comunque utile dar conto delle principali misure di competenza della 10^a Commissione.

L'articolo 9 abroga la disciplina delle società in perdita sistematica, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, nonché l'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).

Riferisce quindi che l'articolo 10 reca alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo, mentre l'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP.

Fa presente poi che l'articolo 23 modifica la disciplina che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. La disposizione consente altresì alle imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative; la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione delle rispettive aliquote dell'agevolazione previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Osserva inoltre che il comma 8-*bis* dispone l'accreditamento su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, delle risorse destinate a finalità e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione stessa.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 33, relativo alla disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni a grappolo, segnala che l'articolo 34 dispone e disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A. in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.

Fa notare indi che l'articolo 37 elimina una lacuna della disciplina sull'amministrazione straordinaria, regolando le modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento delle imprese, mentre l'articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni

per l'acquisto con ecoincentivi dei veicoli a basse emissioni. Parallelamente, l'articolo 40-*bis* reca una rimodulazione delle risorse destinate per il 2022 alla concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, disponendo il trasferimento di 20 milioni di euro dagli incentivi all'acquisto di automobili elettriche agli incentivi all'acquisto di ciclomotori elettrici.

Avviandosi alla conclusione, rileva che l'articolo 40-*ter* introduce una procedura semplificata per gli adempimenti relativi ai recipienti a pressione contenenti gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi, mediante l'impiego del metodo basato sulle emissioni acustiche, purché il massimale assicurativo sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro, e che l'articolo 40-*quater* sopprime, ai fini della fruizione di alcuni crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l'obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti cosiddetti *de minimis*). La norma sopprime, altresì, il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), consentendo in tal modo l'applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,05.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469-B

G/2469-B/1/10

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

Il Senato,

in sede di discussione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021,

premesso che:

al fine di giungere ad una progressiva revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime vanno realizzati il monitoraggio e la mappatura di tutte le aree demaniali: costiere, lacuali e fluviali, marittime, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016;

occorre inoltre che il Governo, al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, prenda in assoluta considerazione i seguenti principi:

definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indenizzo da riconoscere al concessionario uscente, attestato da perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato e posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore di mercato degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio;

previsione che il valore della concessione sia composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1996, e dal valore complessivo dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati; previsione in caso di assegnazione a nuovo concessionario sia in ogni caso garantito al concessionario uscente

l'importo corrispondente del valore dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente periodo;

riconoscimento, nel caso di imprese per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, di un diritto di prelazione alle imprese, concessionari uscenti, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, nell'attuazione della disciplina concernente la revisione delle concessioni demaniali marittime, tutti i principi e criteri richiamati in premessa.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria

338^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La presidente MATRISCIANO (*M5S*) riferisce sui profili di competenza del decreto-legge in esame, segnalando, in primo luogo, l'articolo 36, comma 4-*bis*, recante proroga della normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

Passa quindi all'articolo 38, i cui commi 1 e 2 integrano, con effetto retroattivo, la normativa relativa agli aventi diritto all'assegno unico e universale per i figli a carico e prevedono un ampliamento transitorio dei benefici per i casi di figli a carico con disabilità, mentre il successivo comma 3 riduce la dotazione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dai commi 1 e 2.

Successivamente dà conto dell'articolo 39, istitutivo di un fondo destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni per il sostegno delle famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli.

Osservato che ai sensi dell'articolo 41-*bis*, con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro privato comunica in via telematica al Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, segnala l'articolo 42, che pone norme transitorie di semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

Si sofferma quindi sull'articolo 43, volto a escludere dall'ambito delle norme transitorie di cui all'articolo precedente i soggetti che rientrano in alcune specifiche fattispecie, di natura giudiziaria o amministrativa. Segnala in modo particolare, in quanto motivo di incertezza, la previsione, riferita ai lavoratori interessati dalle procedure di cui all'articolo 42, volta alla sospensione dei procedimenti penali e amministrativi relativi all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Rileva quindi che l'articolo 44, con riferimento agli ingressi di lavoratori stranieri, demanda la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro ai consulenti del lavoro o alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ponendo alcuni criteri specifici per la medesima verifica.

Dopo aver fatto presente che con riferimento all'attuazione degli articoli da 42 a 44 i commi 1 e 2 dell'articolo 45 recano autorizzazioni di spesa in materia di lavoro pubblico e di organizzazione amministrativa, segnala che i successivi commi 3-*bis* e 3-*ter* dispongono la soppressione delle commissioni mediche di verifica competenti, nell'ambito del pubblico impiego, per taluni accertamenti di idoneità e inabilità lavorative, trasferendone le competenze all'INPS, mentre i successivi commi da 3-*quater* a 3-*septies* recano le relative disposizioni attuative.

Richiama successivamente l'attenzione sugli articoli 25-*bis*, 26 e 26-*bis*, recanti modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore, e sull'articolo 36, comma 1, finalizzato all'erogazione ai dipendenti pubblici dell'*una tantum* di 200 euro già prevista da un precedente intervento legislativo, nonché sull'articolo 38-*bis*, volto a modificare la disciplina degli assegni familiari per il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Avviandosi alla conclusione, rileva la ristrettezza dei tempi per l'esame del provvedimento in titolo, all'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Assemblea; da ciò la necessità di sospendere la seduta, per permettere gli opportuni approfondimenti della questione da lei sollevata in riferimento all'articolo 43, affrontando eventualmente l'alea di una conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito, con la conseguente impossibilità di rendere il parere stesso, o, in alternativa, di votare adesso un parere non ostativo contenente un richiamo alla summenzionata questione, meritevole di approfondimenti particolarmente da parte della 2^a Commissione.

La senatrice CATALFO (M5S) si esprime a favore di un approfondimento specifico su questo aspetto.

La senatrice FEDELI (*PD*) ritiene possibile esprimere un parere di nulla osta che contenga un riferimento specifico in ordine all'opportunità di un approfondimento sulle disposizioni richiamate.

Si associa alla senatrice Fedeli il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

La senatrice DRAGO (*FdI*) sostiene la necessità di una sospensione dei lavori, volta a consentire un'analisi più approfondita della disposizione, di cui rileva la delicatezza, anche eventualmente disponendo degli esiti dell'esame da parte della Commissione giustizia.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) fa presente che l'ambiguità delle disposizioni potrebbe consentire forme di sanatoria dell'immigrazione irregolare attraverso l'autorizzazione all'ingresso nel mercato del lavoro.

La senatrice CATALFO (*M5S*), in riferimento alla necessità di sufficienti garanzie rispetto ai fenomeni di illegalità connessi all'immigrazione, richiama l'attenzione sulla formulazione letterale dell'articolo 43, la quale prevede la cessazione della sospensione dei procedimenti penali e amministrativi in caso di diniego o revoca del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso. Un'attenta lettura della norma consente dunque, a suo avviso, di superare le precedenti incertezze.

Concorda la presidente relatrice MATRISCIANO (*M5S*), che propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice DRAGO (*FdI*) giudica del tutto inopportuno passare alla votazione, permanendo a suo avviso la necessità di procedere ai dovuti approfondimenti sul merito dell'articolo 43, e, rimarcando il proprio dissenso, abbandona i lavori della Commissione ed esce dall'aula.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibili le perplessità espresse dalla senatrice Drago, richiamando in particolare l'esigenza che le disposizioni in esame non contengano ambiguità rispetto ai fenomeni di irregolarità e illegalità. Osserva inoltre che l'andamento del dibattito consiglierebbe il generale consenso dei Gruppi relativamente al passaggio alla votazione.

La presidente relatrice MATRISCIANO (*M5S*) ritiene che sul piano del merito delle disposizioni in esame sia stato sufficiente il chiarimento apportato nel suo ultimo intervento dalla senatrice Catalfo, proponendo dunque di passare alla votazione.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) interviene brevemente confermando la legittimità della richiesta di ulteriori approfondimenti della senatrice Drago.

Preso atto del chiarimento relativo all'articolo 43, il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere presentata.

La senatrice FEDELI (*PD*), il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e il senatore ROMANO (*M5S*) intervengono per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, mettendone in evidenza il senso di responsabilità. Fa peraltro presenti le carenze del provvedimento in esame sul piano della portata effettiva delle misure intese alla semplificazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.

La seduta termina alle ore 9,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria

318^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAUTONE (*Ipf-CD*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione – rispetto al quale la Camera ha operato modifiche ed integrazioni – reca un complesso di disposizioni finanziarie e sociali.

Dà conto, quindi, delle disposizioni che attengono a profili d'interesse della Commissione.

L'articolo 18 prevede: l'esenzione in via generale dall'IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione (mentre nella normativa previgente l'esenzione era limitata ad alcune categorie, tra le quali le prestazioni in oggetto rese da «enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate»); l'applicazione in via generale di un'aliquota IVA ridotta – nella misura del 10 per cento – per le prestazioni di ricovero e cura (diverse da quelle sanitarie) non rientranti nella suddetta esenzione nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

Il comma 1 del successivo articolo 23 modifica la disciplina che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. La novella di cui alla

lettera *a*) del citato comma 1 sopprime la limitazione del riferimento ai farmaci nuovi, estendendo l'ambito del credito d'imposta in esame alle spese di ricerca e sviluppo relative a tutti i farmaci (compresi i vaccini). La novella di cui alla successiva lettera *b*) specifica che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio in oggetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 (decreto recante «disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design»).

Il comma 5 del successivo articolo 35 modifica una norma transitoria, prorogando dal 30 giugno 2022 al 15 ottobre 2022 il termine di permanenza in carica (oltre la durata ordinaria del mandato) degli attuali membri della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); si ricorda che la norma transitoria, oggetto della presente proroga, è stabilita nelle more della riorganizzazione della medesima Agenzia.

Il comma *5-bis* dello stesso articolo 35 reca una proroga della validità dell'attuale elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; la proroga è disposta fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

L'articolo *35-bis* reca una norma transitoria in materia di rapporti di lavoro dell'AIFA. Si consente che l'Agenzia rinnovi fino al 31 dicembre 2022 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi scadenza entro il 31 luglio 2022 e che la medesima Agenzia proroghi o rinnovi i contratti di somministrazione di lavoro (per l'utilizzo a tempo determinato di lavoratori) aventi scadenza entro la medesima data del 31 luglio 2022; restano fermi gli effetti delle proroghe già eventualmente intervenute per le medesime finalità. Per le possibilità di rinnovo o proroga di cui al presente articolo viene autorizzata una spesa pari a 760.720 euro per il 2022.

Il comma *1-bis* dell'articolo 36 prevede un incremento, per gli anni 2022-2025, delle risorse finanziarie destinate all'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto operante presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del medesimo Ministero (Oiv). Il suddetto incremento è pari 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 36 recano una proroga fino al 31 dicembre 2022, sulla base del consenso degli interessati, rispettivamente: della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari prevista da precedenti norme; della durata degli incarichi individuali a tempo determinato presso il Ministero della difesa previsti da una precedente norma e inerenti al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (incarichi di livello non dirigenziale di terza Area, posizione economica F1). Il successivo comma 4 reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle suddette due proroghe.

Il comma 4-*bis* del medesimo articolo 36 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

L'articolo 36-*bis* consente in via transitoria, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, che le regioni e le province autonome nei cui territori vi siano ambiti scoperti dispongano, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elevamento fino a 850 assistiti del limite di 650 assistiti attualmente previsto – da parte del vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – al fine della compatibilità con un altro incarico – nell'ambito del medesimo ruolo unico dell'assistenza primaria –, avente natura di attività oraria e una durata pari a 24 ore settimanali.

Infine, i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 45 sopprimono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e competenti, nell'ambito del pubblico impiego, per taluni accertamenti di idoneità e inabilità lavorative; le relative competenze vengono trasferite all'INPS. I successivi commi da 3-*quater* a 3-*septies* recano disposizioni attuative del suddetto trasferimento di competenze, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di un contingente di personale non dirigenziale da parte dell'INPS e la relativa copertura finanziaria.

Poiché non vi sono richieste d'intervento, la PRESIDENTE invita il relatore a presentare la sua proposta di parere.

Il relatore MAUTONE (*Ipf-CD*), per quanto attiene ai profili d'interesse della Commissione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere testé avanzata è posta in votazione e risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che il seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 382 avrà luogo nell'ulteriore seduta già convocata nella giornata odierna, che si terrà in orario compatibile con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 8,55.

Plenaria**319^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente***PARENTE**

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 20,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

La PRESIDENTE avverte che, a seguito della trasmissione della prescritta documentazione della Conferenza Stato-Regioni, è pervenuta la comunicazione relativa allo scioglimento della riserva a suo tempo apposta dalla Presidente del Senato. Vi sono pertanto le condizioni per concludere l'esame.

Ricorda che la relatrice Cantù ha presentato e illustrato un novo schema di parere, favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto del 28 luglio), sul quale il sottosegretario Sileri ha manifestato l'orientamento del Governo (in parte favorevole e in parte contrario).

Soggiunge che la relatrice ha comunicato per le vie brevi che intende confermare lo schema di parere da ultimo presentato, reputando tutte le osservazioni in esso contenute pertinenti rispetto alla materia dello schema di decreto legislativo e meritevoli di sottoposizione al Governo.

Si passa alla votazione.

Previa verifica del numero legale per deliberare, la Commissione approva lo schema di parere da ultimo presentato dalla relatrice.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 agosto, alle ore 9,30, avrà inizio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria

325^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Ilaria Fontana.*

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

La presidente MORONESE (*Misto*) fa presente che, alla scadenza del termine fissato per le ore 18 di giovedì 14 luglio 2022, non sono pervenute osservazioni.

La relatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) propone di esprimere un parere favorevole.

La senatrice LA MURA (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) annuncia l'astensione della propria parte politica evidenziando come, pur essendo presenti nel disegno di legge in titolo misure positive e importanti per le famiglie e le imprese, altre misure in esso contenute suscitino invece perplessità.

In generale rileva, poi, l'evidente opportunità che un intervento di riforma come quello in esame sia rimesso alle determinazioni del prossimo Parlamento.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è infine posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria

90ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022»

(Esame. Approvazione)

Il PRESIDENTE informa che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale relativa alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022 è stato predisposto, come di consueto, considerate la prassi e l'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

Tenuto conto delle particolari esigenze di celerità nel disciplinare la comunicazione politica per la campagna elettorale derivanti dallo scioglimento anticipato delle Camere e in considerazione dei conseguenti adempimenti, se non vi sono osservazioni, si procederà al voto della proposta di delibera in esame.

Il deputato MOLLICONE (*FDI*), pur preannunciando un voto favorevole, evidenzia come vi sia, a suo avviso, uno squilibrio nei contenuti informativi della RAI e chiede che la Commissione inviti formalmente l'Azienda a rispettare il principio della *par condicio* anche prima dell'entrata in vigore della delibera.

La senatrice FEDELI (*PD*) nota come l'esigenza richiamata debba applicarsi a tutte le forze politiche.

Il deputato ANZALDI (*IV-IC'È*) chiede, con l'occasione, di richiamare anche al rispetto della risoluzione in materia di utilizzo dei *social media* approvata dalla Commissione il 9 ottobre 2019: la concomitanza della campagna elettorale con il periodo estivo determinerà infatti un ruolo preponderante di questi canali di comunicazione.

Il PRESIDENTE, condividendo i rilievi avanzati, assicura che li includerà nella lettera di trasmissione della delibera all'Amministratore delegato della RAI.

Non essendovi ulteriori osservazioni lo schema di delibera in titolo, pubblicato in allegato, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato con la prescritta maggioranza.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE propone, se non vi sono osservazioni, di convocare un'ulteriore seduta al termine di quella in corso con all'ordine del giorno l'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo, al fine di porre ai voti il documento conclusivo, già trasmesso a suo tempo ai commissari. In questo modo sarebbe possibile concludere, anche formalmente, un lavoro proficuo svolto dalla Commissione.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 473/2340 al n. 479/2355 per i quali sono pervenute per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 14,45.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022. (Documento n. 18)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2022)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «*Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*» e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*» e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*» e successive modificazioni e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*», e successive modificazioni e integrazioni;

visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*», e successive modificazioni e integrazioni;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei depu-

tati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.169 del 21 luglio 2022;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97 di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel giorno di domenica 25 settembre 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.169 del 21 luglio 2022

consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

tenuto conto delle particolari esigenze di celerità nel disciplinare la comunicazione politica per la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica derivanti dallo scioglimento anticipato delle Camere,

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022.

2. Tali disposizioni si applicano dall’indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, ha luogo in sede nazionale per le elezioni politiche esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo

comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che, al momento dello scioglimento delle Camere, costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il gruppo;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) al gruppo misto della Camera dei deputati e al gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 6, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per il 50% tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso: *a)* alle coalizioni di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; *b*) alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra le coalizioni di cui al comma 4, lettera *a*) e tra le liste di cui al comma 4, lettera *b*).

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma *2-bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della

imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro due giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione online per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radio-

foniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette, nelle fasce orarie di buon ascolto, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata preferibilmente non superiore ai quaranta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 14.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra le coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), nonché tra le liste di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto in orari di buon ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal rappresentante della coalizione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della RAI.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 24:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi la RAI può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 24:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 9.

(Conferenze-stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed è trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. La successione delle conferenze-stampa è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze-stampa dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 10.

(Trasmissioni per la circoscrizione estero)

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data la RAI predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da RAI Italia e da rete generalista e il cui testo sarà pubblicato sul sito *web* della RAI e sui principali siti di video *sharing* gratuiti, nonché una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresì, le reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinate dalla presente delibera, con particolare riferimento al sistema elettorale e ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da RAI Italia e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

3. La RAI, attraverso le competenti strutture, realizza almeno due tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le tribune televisive, esse sono trasmesse da RAI Italia e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di buon ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le tribune elettorali riferite alla ripartizione *a)* e alla ripartizione *d)* della circoscrizione estero, di cui al predetto articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da una rete generalista in orari di buon ascolto.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva

in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 4 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, e assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su rete generalista.

5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, la RAI è tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su rete generalista e RAI Italia in orari di buon ascolto.

6. La RAI trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'articolo 8 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 9. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

Articolo 11.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 12.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nel periodo successivo alla presentazione delle liste, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine della presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – e, settimanalmente, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione, anche tenuto conto delle esigenze di celerità derivanti dallo scioglimento anticipato delle Camere.

Articolo 14.

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e dell'Amministratore Delegato della RAI)

1. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicu-

rare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri squilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA
SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(DAL N. 473/2340 AL N. 479/2355)*

BERGESIO, SIRI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Nel corso di una conversazione tra i due protagonisti della serie «Mare Fuori» prodotta da Rai fiction si afferma che un presunto «Onorevole» sia il responsabile del trattenimento in carcere di uno dei due detenuti minorenni.

Si tratta di un'affermazione inaccettabile e gravemente lesiva del ruolo del Parlamento: innanzitutto perché è totalmente priva di qualsiasi riscontro di realtà (non esiste alcun potere di un Parlamentare di poter incidere su decisioni di un Organo Giurisdizionale indipendente quale è il Giudice di Sorveglianza) secondo perché allude smaccatamente ad una condotta scorretta da parte di un fantomatico parlamentare che avallerebbe la campagna diffamatoria della Funzione in corso da anni da parte di organi di stampa o presunta tale, e/o apparati di produzione della «Cultura» che in questo modo certamente non contribuiscono alla crescita della coscienza civica e sana del Paese.

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che «la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale»;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti e degli operatori del servizio pubblico delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei cittadini, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone:

se i vertici dell'Azienda pubblica ritengano che il servizio citato in premessa sia da considerarsi come una espressione del servizio pubblico Rai, o non debba piuttosto essere qualificato come lesivo dell'onore di un Parlamentare della Repubblica;

quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico così come previsto dall'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022.

(473/2354)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, si precisa che la fiction «Mare Fuori», coprodotta da RAI e dalla società PICOMEDIA SRL, è diventata uno dei prodotti di punta dell'offerta editoriale di RAI.

La serie in questione racconta le vicende che coinvolgono ragazzi detenuti nell'IPM di Napoli, in particolare, la storia di un'amicizia tra due ragazzi che non si conoscono e che nulla hanno in comune se non la tragedia di aver vanificato i propri sogni commettendo un grave crimine. Filippo e Carmine hanno 17 anni e vengono da due mondi agli antipodi. Il primo è di Verona, padre imprenditore, madre impegnata nel sociale, famiglia benestante, vita agiata, un ragazzo amato e per questo sicuro di sé. Un sogno a portata di mano: quello di diventare un grande musicista. Carmine, al contrario, nato e cresciuto in un quartiere malfamato di Napoli, viene da sempre bullizzato perché è la pecora nera di una famiglia «di sistema». Nessuno gli perdona di avere un sogno che non li include: quello di diventare un grande parrucchiere per poter aprire il suo salone.

Ed è proprio questo che li unisce nonostante arrivino da due contesti sociali e familiari completamente diversi: entrambi hanno lo stesso dolore, quello che si prova quando i propri sogni sono andati in frantumi. E i due protagonisti devono ricominciare da lì, da quel carcere in mezzo al mare, pensando prima a sopravvivere e poi a ricostruire pezzo dopo pezzo, il proprio futuro.

Ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare che RAI, come concessionaria di Servizio Pubblico, oltre ai dettami di cui all'art. 6 del Contratto di servizio 2018-2022 con specifico riferimento all'attività di informazione, è tenuta a rendere disponibile e comprensibile – nella molteplicità delle forme divulgative – su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, ivi inclusi i programmi di fiction che, in quanto classificati come «opere italiane ed europee», contribuiscono all'assolvimento degli obblighi specifici in materia di programmazione e investimento. Peraltro, la serie «Mare Fuori» ha raccolto il plauso di pubblico e critica proprio perché programma innovativo, che nel pieno rispetto degli obiettivi posti dallo stesso Contratto di Servizio, ha saputo sperimentare, con approccio originale, nuovi linguaggi, testuali e visivi, in grado di coinvolgere anche i più giovani.

Il prodotto in questione, quindi, appartiene al genere delle opere di mera fantasia, caratterizzate da esigenze puramente artistiche; la narrazione degli eventi, pertanto, in coerenza con il predetto modello produt-

tivo, prescinde dal requisito della verità che invece caratterizza l'attività giornalistica.

Dialoghi e contesti, sono infatti frutto della libertà artistica degli autori e ideati in funzione degli sviluppi narrativi e della trama delle puntate.

In un siffatto contesto, per lo più immaginario, lo spettatore è consapevole di assistere ad una artificiosa ricostruzione e anche di un riferimento proprio del mondo reale, non sarà certamente portato a ritenere che sia stato scrupolosamente rispettato un criterio di verità, come peraltro confermato dal disclaimer finale in cui viene chiarito che «I fatti ed i personaggi narrati sono immaginari. Ogni riferimento a persone realmente esistenti e/o ad altri fatti realmente accaduti è da considerarsi puramente casuale».

Ciò posto, nello specifico, i passaggi della fiction che vengono contestati (episodio 3, min. 13.15: uno dei ragazzi reclusi legge un giornale dove si legge: «L'ASSASSINO DI MIO FIGLIO DEVE PAGARE. Parla l'Onorevole Stassi, attenuanti zero per il giovane pianista di Verona. La sua condanna esempio per i ragazzi» e episodio 4, min. 30.05: il ragazzo imputato afferma: «Perché non mi hai detto del padre di Greg? È su tutti i giornali! È un onorevole conosce molta gente. Quello è capace di farmi stare qui a vita»), lungi dal voler ledere l'onorabilità del Parlamento, vanno pertanto valutati all'interno del descritto contesto di finzione scenica e di esigenza narrativa che ne esclude la portata lesiva.

ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai

Domenica 26 giugno si è votato per i ballottaggi delle amministrative 2022, con ben 2 milioni di persone al voto un'elezione che al primo turno aveva visto quasi 9 milioni di italiani chiamati ad esprimersi.

Al termine delle votazioni, alle ore 23, la Rai non ha previsto nessuno speciale sulle reti generaliste, a differenza di quanto deciso dalle reti commerciali La7 e Rete4 che invece hanno seguito sin da subito lo spoglio, risultando nella fascia oraria dalle 23 all'una di notte le reti più seguite.

Rai1, che pure in quella fascia oraria aveva in palinsesto il contenitore settimanale del Tg1 «Speciale Tg1», ha trasmesso una puntata preconfezionata, relegando i ballottaggi in circa 20 minuti dopo la mezzanotte, finendo superato negli ascolti sia da La7 che da Rete4, reti che nei dati Auditel ottengono normalmente dati inferiori rispetto alla rete ammiraglia della Rai.

La Rai, in ottemperanza al Contratto di Servizio, è tenuta a informare in maniera completa e tempestiva i cittadini sui principali avvenimenti istituzionali e politici, in particolare in momenti decisivi per la vita democratica come le tornate elettorali.

Si chiede di sapere:

per quale motivo la Rai, contravvenendo a quanto sempre fatto negli anni, abbia deciso di non dedicare alcuno speciale sulle reti generaliste

allo spoglio dei voti per i ballottaggi del 26 giugno, iniziato alle ore 23 con la chiusura dei seggi, e chi abbia preso la decisione.

Se l'Amministratore delegato e il Consiglio di Amministrazione non ritengano una violazione del Contratto di Servizio aver privato i cittadini di un'informazione completa e tempestiva sui ballottaggi, mentre il servizio veniva garantito dalle tv commerciali La7 e Rete4, che hanno addirittura superato in ascolti tutte le reti Rai, compresa la rete ammiraglia Rai1.
(474/2343)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, è opportuno premettere che lo scorso 21 giugno 2022 le RSU del Centro Produzione TV di Roma hanno indetto per domenica 26 giugno fino alle ore 24, uno sciopero per tutto il personale della produzione TV di Roma in sede e in trasferta in Italia.

Il Tg1 delle ore 24, a spoglio in corso, ha realizzato un'edizione ampiamente dedicata ai ballottaggi. Infatti, oltre alla conduttrice, era presente in studio una giornalista per i continui aggiornamenti e sono stati realizzati diversi collegamenti con le città interessate dal voto. Anche Rai-News 24 ha assicurato un'informazione continuativa sull'andamento dello spoglio, garantendo un'ampia ed esaustiva copertura informativa.

PAXIA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai

Sabato 25 giugno è andata in onda, in seconda serata, la registrazione del Taobuk, Taormina International Book Festival;

durante la registrazione si è verificato un fatto assai grave, non tanto nei contenuti quanto nella modalità di gestione degli stessi;

la serata di gala condotta da Massimiliano Ossini è andata in onda dopo essere stata sapientemente tagliata intorno al minuto trenta ovvero quando, durante l'intervista condotta dai due comici Ficarra e Picone al Presidente della Regione Sicilia Musumeci, questi veniva platealmente fischiate dal pubblico presente presso il Teatro Antico;

si ironizzava sulle problematiche infrastrutturali e sulla viabilità siciliana quando il pubblico esprimeva il proprio disappunto nei confronti del Governatore spingendo la Rai a «sopprimere» l'intera intervista che è comunque immediatamente trapelata grazie alle registrazioni a mezzo smartphone di coloro che hanno assistito in diretta allo spettacolo;

fa dunque discutere il taglio e spinge il pubblico ad interrogarsi su quanto ci venga «propinato» per esigenze di «tempi contingentati» o per motivi «diversi»:

se la Rai intenda inserire, anche se in maniera alquanto tardiva, la versione integrale dell'evento «Taobuk» all'interno della piattaforma Rai-play per dare modo al pubblico di essere informato in maniera completa ed esaustiva su tutti i contenuti eviscerati durante la serata e non al netto di scelte immotivate ed arbitrarie.

(475/2345)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, è opportuno premettere che la scelta di omettere la sequenza che vedeva coinvolto il Presidente della Regione Siciliana Sebastiano Musumeci con i due comici Ficarra e Picone, è stata fatta in ottemperanza alle norme che regolano la presenza di esponenti politici all'interno di programmi non ricondotti alla responsabilità di Testata giornalistica e anche nel rispetto della legge che prevede – a ridosso delle competizioni elettorali – l'osservanza del silenzio.

Nel caso segnalato si fa presente che l'evento è stato trasmesso sabato 25 giugno 2022, giorno antecedente il voto per i ballottaggi delle amministrative di domenica 26 giugno 2022. L'inosservanza di tali disposizioni di legge poteva esporre la Rai all'apertura di un'istruttoria da parte di AGCOM con rischio di applicazione di una sanzione.

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale riproposizione della versione integrale dell'evento «Taobuk» sulla piattaforma RaiPlay, si segnala che non è previsto né tantomeno possibile procedere con l'inserimento della versione integrale in quanto Rai ha a disposizione solo il materiale video che è andato in onda e per il quale sono stati concessi e formalizzati i relativi diritti.

BERGESIO, ANDREUZZA, COIN, FUSCO, FOGLIANI, MACCANTI, PERGREFFI, TARANTINO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Per sapere – premesso che:

nelle località di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino nonché nei comuni dell'entroterra si sono verificati innumerevoli problemi di ricezione del segnale dei canali Rai a seguito del rilascio della banda 700 mhz.

In particolare Federalberghi Caorle ha inviato una comunicazione alla società concessionaria nella quale lamentano la persistente difficoltà a ricevere i canali TV RAI del digitale terrestre, nonostante gli apparecchi siano stati correttamente risintonizzati, anche con l'ausilio di tecnici. Essendo già ben avviata la stagione estiva, il disagio causato dal disservizio, sia agli ospiti che ai gestori delle strutture ricettive, e costituisce un grave danno di immagine per una importante località turistica come Caorle.

A parere degli interroganti non è ulteriormente procrastinabile un risolutivo ed urgente intervento della Rai al fine di non minare una stagione di ripartenza turistica come quella in atto.

L'articolo 45, comma 2, del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) individua le attività che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire, fra cui la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale;

Ray Way, possiede oltre 2.300 torri distribuite in tutte le regioni italiane, e dovrebbe, pertanto, garantire la facile accessibilità da parte di tutta la popolazione nonché la diffusione e la trasmissione di contenuti televisivi e radiotelevisivi del servizio pubblico,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere per risolvere i descritti problemi di ricezione del segnale e garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle località di mare del Veneto Orientale nonché dell'entroterra ad alta vocazione turistica.

quali siano le motivazioni, di carattere anche tecnico, che determinano la mancata ricezione del segnale.

(476/2347)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In primo luogo, è opportuno premettere che Rai si sta adoperando alla risoluzione delle problematiche tecniche che impediscono la corretta ricezione dei canali Rai nelle località oggetto dell'interrogazione.

La criticità è dovuta principalmente dalla particolare orografia del territorio che soprattutto nel periodo estivo, particolarmente nelle ore serali o mattutine, favorisce l'insorgere di fenomeni di anomala propagazione del segnale digitale. Con il recente passaggio del principale Multiplex Rai (denominato «MUXMR» che diffonde Rai1HD, Rai2HD, Rai3 nazionale/regionale e RaiNews24) sui canali in banda UHF in modalità SFN (Single Frequency Network), i problemi legati ad auto-interferenze con segnali provenienti dall'Emilia-Romagna, si sono presentati anche su questo MUX.

L'Azienda è in contatto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con la consociata Rai Way, che gestisce per conto della Rai gli impianti di diffusione, per individuare la soluzione migliore.

Intanto, nelle more delle soluzioni finalizzate a risolvere le evidenziate criticità, che saranno raggiunte al più tardi con l'introduzione del nuovo standard di diffusione di seconda generazione (DVB-T2), si segnalano alcune alternative di ricezione per fruire dell'intera programmazione Rai:

– tramite la piattaforma internet «RaiPlay» (www.raiplay.it). Attraverso RaiPlay, infatti, si possono guardare i 14 canali Rai in diretta streaming e/o rivedere i programmi andati in onda nei giorni precedenti;

– tramite la piattaforma satellitare TiVù Sat (www.tivusat.tv), concepita proprio per risolvere problematiche di carenza di copertura del servizio localizzate da considerare integrativa della rete terrestre.

Da ultimo si evidenzia che la soluzione satellitare comunitaria e la successiva distribuzione su rete terrestre è quella più idonea per il caso in oggetto dove devono essere alimentati più ambienti già dotati di televisori DTT.

BERGESIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI, TARANTINO. Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Il Tg1, durante un recente servizio di Lucia Goracci sulle stragi a mano armata negli Stati Uniti, ha sostenuto che la maggioranza della Camera dei rappresentanti sia repubblicana.

Come noto la maggioranza è invece del partito Democratico.

Al di là del fatto che gli errori possono capitare, potrebbero essere evitati se i giornalisti si attenessero maggiormente al ruolo di servizio pubblico e svestissero i panni di supporter ideologici.

Non è la prima volta che il Tg1 commette errori parlando della politica americana e a tal proposito gli interroganti auspicano un maggior controllo da parte della direzione

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che «la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale»;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti e degli operatori del servizio pubblico delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei cittadini, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone:

se i vertici dell'Azienda pubblica ritengano che il servizio citato in premessa sia da considerarsi come una espressione del servizio pubblico Rai, o non debba piuttosto essere qualificato come lesivo dell'onore di un Parlamentare della Repubblica.

Quali iniziative si intendano assumere al fine di una informazione ripartoria, corretta ed equilibrata.

(477/2347)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, è opportuno precisare che non essendo state indicate la data e l'edizione del servizio del Tg1 oggetto dell'interrogazione, è

stato necessario recuperare e riascoltare tutti i servizi e i collegamenti realizzati da Lucia Goracci da prima della strage di Uvalde in poi in tutte le edizioni del Tg1.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che sulla base degli esiti della ricerca, non risulta nessun servizio in cui la giornalista afferma che la maggioranza della Camera dei rappresentanti americana è a maggioranza repubblicana.

In ogni caso, semmai fosse andato in onda un servizio con tale affermazione, la stessa va considerata esclusivamente come un mero refuso nel contesto narrativo e, pertanto, si esclude possa esserle attribuita qualsivoglia motivazione di tipo ideologico dietro un errore.

DE PETRIS – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Premesso che:

– Alcuni esponenti dei gruppi parlamentari della Lega hanno presentato una interrogazione in sede di Commissione di Vigilanza RAI, indirizzata alla Dirigenza, con riguardo alle informazioni diffuse nel corso della puntata dell'11 giugno scorso della trasmissione «Sapiens» su RAI3;

– secondo i firmatari, il conduttore Mario Tozzi «ha fornito agli ignari telespettatori cifre, sulla caccia, del tutto destituite di fondamento» e «ha più volte attaccato l'attività venatoria arrivando a stabilire parallelismo del tutto fuorviante tra la stessa e l'odiosa pratica del bracconaggio e con ciò gravemente ledendo l'immagine dei cacciatori»;

– la cifra riportata nel corso della trasmissione di 464 milioni di animali uccisi annualmente dai cacciatori deriva da una stima eseguita sulla base dei dati dei carnieri stagionali riferiti ai calendari venatori di quattro regioni campione, rapportati successivamente a tutti i cacciatori nazionali. Un numero in difetto, che non tiene conto degli animali vittime del controllo «gestionale», ossia gli abbattimenti eseguiti per prevenire i conflitti derivanti dalla presenza delle attività umane sul territorio e del bracconaggio;

– circa il lamentato paragone tra bracconaggio e attività venatoria, che secondo i promotori del quesito avrebbe leso «gravemente l'immagine dei cacciatori», è necessario precisare che l'attività delle guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste dimostra, con i verbali elevati nel corso dell'attività di vigilanza, che i bracconieri sanzionati sono, in percentuali che sfiorano il 100%, gli stessi detentori di regolare licenza di caccia. Inoltre i numerosi procedimenti penali dimostrano che la quasi totalità delle condanne per atti di bracconaggio sono emesse a carico di cacciatori dotati di regolare licenza di caccia;

– appare dunque chiaro che le informazioni fornite nel corso della trasmissione abbiano riportato pienamente la realtà della caccia in Italia, spesso sottaciuta nonostante sia avversata dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Il rapporto Eurispes del 2022 indica, infatti, che il 76,1% degli italiani è contrario alla caccia;

chiede di sapere:

se la Dirigenza RAI non intenda prevedere l'implementazione di ulteriori trasmissioni di approfondimento che facciano emergere la realtà della caccia sconosciuta ai più, un'attività che comporta morte, sofferenza e sfruttamento per milioni di animali ogni anno, nonché un indubbio pericolo per la sicurezza pubblica.

(478/2352)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.

In primo luogo è opportuno premettere che la Rai, in linea con quanto previsto dal Contratto di servizio, assicura un'offerta di servizio pubblico articolata su una pluralità di contenuti che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati.

In tale ambito si sviluppa il palinsesto Rai declinato nelle relative trasmissioni, tra queste molte affrontano i temi della caccia, del braccaggio e dell'attività venatoria, impegnandosi ad assicurare la promozione dell'ambiente e della qualità della vita con lo scopo principale di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione.

BERGESIO, BAGNAI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI, TARANTINO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato

Per sapere – premesso che:

lo scorso 9 luglio, l'On. Alex Bazzaro sulla piattaforma Twitter si è espresso in merito a una possibile estensione della quarta dose del vaccino anti-Covid agli under 50 a partire da ottobre. Al parlamentare, sempre tramite Twitter, replicava causticamente il professor Renato Burioni: «Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come (per citarne due, ma sono di più) Luca Zaia e Massimiliano Fedriga».

A questo punto nella discussione è entrata una giovane utente disabile di nome Alessia, che si è dichiarata «orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bazzaro». Una presa di posizione alla quale il virologo ha reagito condividendo uno screenshot dell'immagine profilo della ragazza corredato dalla scritta: «Capisco».

A parere degli interroganti il commento del professore Burioni è inaccettabile, denigratorio e più in generale vergognoso.

Come noto il medico è un ospite fisso del programma di Rai Tre «Che tempo che fa», del quale come confermato dalla stessa concessionaria, in sede di risposta al quesito n. 1165/COMRAI, «a seguito dell'evolversi della pandemia è entrato a far parte del cast fisso di Che tempo che fa».

Per prendere parte alla trasmissione il virologo «percepisce – come ogni altro ospite che prende parte alla trasmissione – un gettone di presenza, corrispostogli dalla Società "Officina", con cui la Rai ha un accordo-quadro di appalto parziale.»

Il professor Burioni non è nuovo a invettive e scontri tanto sui *social network* quanto in trasmissione.

In questa sede non si mette in discussione il diritto del Professore di sostenere anche fermamente le proprie idee, ma è del tutto inaccettabile l'utilizzo di toni ed espressioni non appartenenti ad una trasmissione del servizio pubblico.

La vicenda appena riportata si pone, quindi in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 25 del citato Contratto stabilisce chiaramente che «la Rai è tenuta a sensibilizzare i conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività al rispetto dell'integrità e della dignità della persona e al principio di non discriminazione».

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti, degli operatori del servizio pubblico e dei propri ospiti se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Alla luce dei gravissimi fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

- 1) in base a quali criteri vengono scelti gli opinionisti fissi della trasmissione di informazione «Che tempo che fa»;
- 2) se la presenza del professor Roberto Burioni, non nuovo a invettive e a litigi verbali, sia compatibile con un programma del servizio pubblico;
- 3) Se per i contratti stipulati con gli opinionisti fissi di «Che tempo che fa» ci sia stata anche l'intermediazione di agenti dello spettacolo e a quanto ammonti eventualmente la loro parcella.

(479/2355)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, è opportuno sottolineare che il professor Roberto Burioni è uno scienziato di fama internazionale chiamato a partecipare al programma «Che tempo che fa» in virtù dei suoi titoli e su argomenti specifici legati direttamente al proprio settore di ricerca.

Con riferimento al caso citato si precisa che l'evento non è in alcun modo legato alla trasmissione «Che tempo che fa» (programma attualmente non in onda), ma si è trattato di un tweet pubblicato sul suo profilo personale. Il professor Burioni, inoltre, ha chiarito il possibile equivoco nell'interpretazione del tweet, scusandosi per una eventuale offesa arrecata.

Si fa infine presente in linea generale che gli ospiti delle trasmissioni televisive sono scelti sulla base di criteri artistico/editoriali anche in ragione delle indicazioni autorali.

Da ultimo, si precisa che il professor Burioni non rientra nella categoria «artista» ai fini dell'applicazione della policy conflitto agenti/artisti.

Plenaria
91ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo

(Approvazione del documento conclusivo)

Non essendovi osservazioni né interventi per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di componenti, pone ai voti il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo, pubblicato in allegato, che è approvato dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi alle ore 20 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI I MODELLI DI GOVERNANCE E IL RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO, ANCHE CON RIFERIMENTO AL QUADRO EUROPEO E AGLI SCENARI DEL MERCATO AUDIOVISIVO

CAPITOLO 1

Genesi e finalità dell'indagine conoscitiva

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha promosso, nel corso del 2021, un'indagine conoscitiva avente ad oggetto i modelli di *governance* e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.

L'indagine conoscitiva è stata motivata dalla necessità di sviluppare una riflessione sulle soluzioni da adottare per rafforzare e rilanciare la missione del servizio pubblico radiotelevisivo nell'attuale contesto multimediale, multiplatforma e multicanale.

Uno scenario complesso e reso ancora più problematico dalle trasformazioni avvenute nel corso della pandemia da Covid-19, durante la quale è significativamente aumentata sia la platea degli abbonati alle piattaforme *Over-the-top* (OTT) a pagamento sia quella degli utenti dei servizi *streaming* non a pagamento in parallelo, ad un incremento degli investimenti, in produzioni audiovisive originali italiane da parte dei *player* internazionali.

In aggiunta, è da notare una duplice dinamica che vede, da un lato, una sempre maggior convergenza tra le diverse piattaforme a pagamento, con l'obiettivo di offrire all'utente un unico punto di accesso per i diversi cataloghi non lineari e, dall'altro, una ancora più accentuata frammentazione del settore della produzione indipendente.

In tale contesto, si tratta di dare la possibilità al servizio pubblico non tanto o non solo di competere nell'attuale mercato dei media quanto di continuare ad esistere.

L'indagine conoscitiva e gli esiti della stessa si pongono altresì quale contributo alla legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, attualmente al vaglio del legislatore presso le competenti commissioni permanenti di Camera e Senato.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono stati auditi, in ordine cronologico, i seguenti soggetti i quali hanno altresì depositato contributi e documentazione di interesse:

1) ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, nella persona del presidente, Francesco Rutelli (4 maggio 2021);

2) EBU - *European Broadcasting Union*, nella persona del direttore generale, Noel Curran (18 maggio 2021);

3) Confindustria radio televisioni, nella persona del presidente, Francesco Angelo Siddi (26 maggio 2021);

4) APA – Associazione produttori audiovisivo, nella persona del presidente Giancarlo Leone (26 maggio 2021);

5) MIA – Mercato internazionale audiovisivo, nella persona della direttrice Lucia Milazzotto (26 maggio 2021);

6) SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, nella persona del vice direttore generale, Sergio Maria Fasano, e del direttore sezione cinema Andrea Marzulli (15 giugno 2021);

7) *Italian Film Commissions*, nella persona del presidente, Cristina Priarone (15 giugno 2021);

8) Banijay Group, nella persona dell'amministratore delegato, Marco Bassetti, e dell'amministratore delegato di Banijay Italia, Paolo Bassetti (14 settembre 2021);

9) AGCOM – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella persona del Presidente, Giacomo Lasorella (5 ottobre 2021);

10) Stand by me S.r.l., nella persona dell'amministratore delegato, Simona Ercolani (9 novembre 2021).

CAPITOLO 2

I principali temi sviluppati nel corso delle audizioni

2.1. La mission del servizio pubblico nel nuovo ecosistema dei media

Come osservato in premessa, è solo partendo dalla riflessione sulla perdurante esigenza di un servizio pubblico nel mondo dei media audiovisivi – e sui bisogni cui è chiamato a dare risposta – che si può ragionare sulle caratteristiche strutturali che tale servizio deve possedere e, conseguentemente, sugli aspetti specifici della *governance* e delle risorse.

Le ragioni che originariamente hanno legittimato il servizio pubblico – essenzialmente, la tutela del pluralismo in un ambito contraddistinto da scarsità di risorse tecniche e alti costi di produzione e trasmissione, unitamente a considerazioni sulla particolare «pervasività» del mezzo – oggi non ci sono più o sono molto attenuate.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, pur nella presa d'atto delle difficoltà sempre maggiori che è destinato ad incontrare il servizio pubblico, nessuno ne ha realmente messo in discussione l'utilità e il ruolo.

Nonostante le trasformazioni tecnologiche, le opportunità offerte dalla digitalizzazione, l'affermazione dei nuovi media e nonostante la presenza di emittenti televisive private che svolgono funzioni paragonabili a quelle previste dal contratto di servizio, si continua a ritenere che solo il servizio pubblico possa tutelare l'accesso universale a una programmazione di qualità e inclusiva, che rifletta gli interessi di tutti i gruppi sociali.

È questo un sentimento comune a livello europeo, come evidenziato dal direttore generale dell'EBU. Emblematico, in tal senso, è l'esito del referendum svizzero del 2018 che mirava alla sostanziale abolizione del servizio pubblico radiotelevisivo e che è stato rigettato con il 71,6% dei voti.

Ciò detto, occorre rilevare che nel corso della procedura informativa è parimenti emersa la necessità che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo rafforzi la credibilità e la riconoscibilità della propria offerta editoriale, puntando su contenuti che siano in grado di fornire allo spettatore modelli e visioni di alto livello qualitativo e a forte carattere innovativo.

In altre parole, per recuperare prestigio, anche internazionale, la Rai deve rafforzare la propria identità, i cui contorni sono tracciati dalla legge e dal contratto di servizio, tenendo altresì conto del nuovo contesto multimediale interattivo.

Di contro, è stato sottolineato che, se la Rai insegue i *target* pubblicitari o si appiattisce sul modello delle televisioni commerciali, l'identità del servizio pubblico rischia di sbiadire mettendo seriamente in dubbio il senso della propria esistenza.

Per quanto concerne i compiti specifici del servizio pubblico, la pandemia da Covid-19 ha fatto comprendere l'importanza di un'informazione affidabile, di qualità e pluralista, nonché la centralità della mediazione giornalistica ed editoriale, a discapito della disintermediazione.

La pandemia ha inoltre reso ancor più evidente il valore e l'importanza per l'informazione della rete di sedi regionali e locali, di cui in Italia soltanto la Rai dispone.

Le conseguenze economiche e sociali della pandemia hanno altresì dato rilievo all'obiettivo, che fa capo al servizio pubblico, della promozione dell'inclusione e della coesione nazionale.

Produzione e promozione dell'audiovisivo sono fondamenta della missione di servizio pubblico della Rai e della sua natura di industria culturale. L'ideazione, la produzione, la commercializzazione e la promozione dell'audiovisivo italiano ed europeo costituiscono altrettanti obiettivi della sua funzione pubblica, così com'è definita sia dalla normativa sia dal contratto di servizio. *«La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee*

promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonché la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali»: questa l'enunciazione, all'articolo 7, del Contratto di Servizio 2018-2022 tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo Economico. Una prescrizione che, secondo quanto emerso dalle audizioni, attende di essere compiutamente tradotta in pratica, se guardiamo ai ritardi che la Rai ha accumulato sui vari fronti nei quali dovrebbe realizzarsi la sua missione pubblica in tema di audiovisivo.

Rinviando, per una trattazione più dettagliata, al seguito della relazione, in termini generali nel corso dell'indagine conoscitiva le società di produzione audite hanno chiesto che la Rai possa sostenere un ecosistema produttivo al servizio del Paese, contribuendo allo sviluppo dell'audiovisivo nazionale e dando la possibilità a chi ha capacità e ingegno di innovare il settore con prodotti creativi.

Accanto agli obblighi tradizionali, si è manifestata l'esigenza che la società concessionaria si faccia maggiormente carico di un servizio che assuma sempre più i contorni di un servizio essenziale per la cittadinanza, ossia l'alfabetizzazione digitale, inteso come sviluppo non solo di abilità digitali ma anche di una più diffusa e più solida consapevolezza civica nell'utilizzo degli strumenti digitali.

La Rai deve mettere in atto ogni sforzo per alfabetizzare verso le nuove tecnologie e accompagnare nella transizione digitale quelle fasce della popolazione che per motivi di reddito, per posizione geografica, per età, rischiano di essere tagliate fuori dalla rivoluzione tecnologica. E ciò in conformità al principio della nostra Carta costituzionale (articolo 3, secondo comma) che pone tra i compiti fondamentali dello Stato quello di *«rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»*.

Così, l'offerta obbligatoria della concessionaria dovrebbe arricchirsi di contenuti e *format*, ideati per una fruizione attraverso diverse piattaforme di comunicazione, dedicati all'innovazione digitale, allo sviluppo tecnologico, alla divulgazione della cultura informatica, alla disciplina giuridica del *web*, alla sostenibilità digitale.

Quanto al tema della transizione alla diffusione non lineare dei prodotti audiovisivi, RaiPlay non appare essere ancora in grado di rispondere alla sfida di dotare l'Azienda di un servizio autenticamente competitivo nel confronto con le nuove piattaforme commerciali OTT e di valorizzazione i contenuti audiovisivi realizzati da e per il servizio pubblico.

Da un lato, vi è il limite rappresentato dalla mancata produzione di contenuti originali per RaiPlay e dalla sua esclusione dagli accordi che permettono agli utenti di accedere attraverso un unico punto ai diversi cataloghi non lineari.

Dall'altro, non appare sufficiente la valorizzazione dei diritti di video *on demand* sul catalogo storico Rai di cui RaiPlay dispone: non tanto in termini direttamente commerciali, quanto piuttosto nel senso di un più ampio ed efficace utilizzo del potenziale di quello straordinario catalogo au-

diovisivo a supporto delle strategie industriali del servizio pubblico radio-televisivo e di ogni altra iniziativa multimediale realizzata anche attraverso risorse pubbliche.

Il potenziamento della multimedialità è fondamentale per intercettare il pubblico più giovane, la cui fuga colpisce i *broadcaster* del servizio pubblico non solo in Italia ma in tutta Europa. Il tema è di importanza vitale perché, se non c'è *audience*, è compromesso lo stesso perseguimento degli scopi pubblici affidati alla Rai.

2.2 La *governance* dell'azienda concessionaria del servizio pubblico

Il sistema di *governance* della Rai è senza dubbio cruciale per il funzionamento del servizio pubblico.

Se si effettua un'indagine di tipo comparatistico risulta che, benché non vi sia un modello unico di *governance* nei servizi pubblici dei diversi Paesi europei, in ogni caso il rapporto con le istituzioni appare necessario per la natura stessa del servizio e per il fatto che esso fa capo alla mano pubblica.

Nel corso della presente legislatura sono state avanzate varie proposte di riforma, che si possono essenzialmente ricondurre a due ispirazioni diverse.

Un gruppo di proposte mirano a creare un diaframma tra le istituzioni e la Rai. Altre proposte mantengono il legame tra la concessionaria del servizio pubblico e le istituzioni ma, per valorizzare il pluralismo, spostano l'asse verso il Parlamento, in conformità alle indicazioni della Corte Costituzionale, a partire dalla nota sentenza n. 225/1974.

Si ricorda, infatti, che le pronunce della Corte Costituzionale hanno dichiarato la centralità del ruolo del Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale, e della Commissione bicamerale alla quale sono attribuite le funzioni di indirizzo e vigilanza, proprio in considerazione dei caratteri di imparzialità, democraticità e pluralismo che devono informare il servizio pubblico radiotelevisivo e al precipuo scopo di evitare che questo venga gestito dal Governo in modo «esclusivo o preponderante».

In particolare, secondo la Corte «*la rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone ... come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obbiettività e imparzialità*» (sentenza n. 69/2009).

Senza entrare nel merito delle varie proposte di riforma della *governance*, dall'indagine conoscitiva è emersa la necessità di dare effettiva applicazione ad alcuni principi fondamentali, che sono gli stessi per ogni servizio pubblico delle democrazie europee e, in particolare: indipendenza, trasparenza, responsabilità, sostenibilità.

È stato evidenziato che occorre garantire alla concessionaria del servizio pubblico indipendenza editoriale e autonomia, escludendo ogni forma di controllo esterno *ex ante* sulla sua attività. Ciò, si è detto, non esclude che essa debba rispondere delle proprie scelte davanti all'organismo parlamentare, che ben può orientarne l'azione salvaguardandone e, anzi, promuovendone l'autonomia e correggendo le storture che dovessero emergere. Quanto alle nomine interne all'Azienda, nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa l'opportunità che tutte le nomine dei direttori aventi una valenza editoriale siano condivise dall'amministratore delegato con il consiglio di amministrazione che dovrebbe, quindi, in ogni caso esprimere un parere obbligatorio e vincolante.

È stato altresì affermato che trasparenza nei metodi di nomina e nei rapporti con le istituzioni e con l'organo di vigilanza sono essenziali per il buon funzionamento del servizio pubblico.

Queste osservazioni sono in sintonia con i principi posti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha proposto le seguenti linee direttrici che gli organismi di servizio pubblico dovrebbero applicare per modernizzare il loro sistema di *governance*: indipendenza, assunzione di responsabilità, gestione efficiente, capacità di risposta e responsabilità deontologica, trasparenza e apertura (v. in particolare, *Declaration of the Committee of Ministers on Public Service Media Governance* del 15 febbraio 2012).

Una necessità evidenziata da più parti nel corso dell'indagine conoscitiva è quella di allungare la durata del mandato dei vertici della concessionaria, in quanto gli attuali tre anni appaiono insufficienti a redigere e attuare interamente un piano industriale di un'Azienda così complessa.

Si è osservato che la durata del mandato dei vertici della maggior parte dei Servizi Pubblici europei è pari a cinque anni, che corrisponde, peraltro, alla durata del Contratto di servizio. Allineare i due termini permetterebbe di rendere la stessa *governance* che stipula il Contratto responsabile anche della sua completa attuazione.

2.3 I canali di finanziamento e le risorse

La certezza e la stabilità delle risorse, reclamata da più parti nel corso dell'indagine conoscitiva, è una richiesta legittima per la programmazione di un'azienda di grandi dimensioni e che svolge un servizio di siffatta rilevanza e complessità.

È stato evidenziato, in particolare, che un livello adeguato di risorse è indispensabile al servizio pubblico radiotelevisivo per competere nel mercato sempre più globalizzato, multimediale e interconnesso della produzione audiovisiva.

D'altra parte, è innegabile altresì che la Rai debba garantire una gestione maggiormente oculata, l'attuazione di una razionalizzazione delle spese vera e propria – che non significa tagli indiscriminati e al di fuori di una strategia complessiva – e la riconversione del personale sottoutiliz-

zato, anche attraverso la formazione specifica (in particolare, il passaggio al digitale richiede una modifica radicale dei processi e una conseguente ristrutturazione del lavoro e delle mansioni).

Infatti, una gestione tutt'altro che avveduta ha, nel tempo, prodotto l'attuale situazione di criticità del quadro economico finanziario della Rai, che appare tanto più grave in un momento in cui servono ingenti risorse per rimanere nel mercato.

Peraltro, se è vero che, tra i maggiori servizi pubblici europei, la Rai continua ad essere quello con il più basso costo per i cittadini, è anche quello con la più elevata incidenza dei ricavi pubblicitari.

Occorre rimarcare che la Rai non dovrebbe trarre alcun indebito vantaggio commerciale dal proprio ruolo di servizio pubblico e dal conseguente finanziamento.

Per questo serve, in primo luogo, un reale sistema di contabilità separata che impedisca di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra le quali andrebbero espressamente annoverate la produzione, l'acquisizione o cessione, la distribuzione o comunicazione al pubblico, sotto qualsiasi forma, di programmi che non costituiscono adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

Senza alcune correzioni necessarie, l'attuale modello di separazione contabile non assicura il pieno rispetto degli obblighi assunti a livello europeo onde evitare che il finanziamento al servizio pubblico sia considerato un «aiuto di Stato» in violazione dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto affermato anche dal Presidente dell'Agcom nel corso dell'indagine conoscitiva.

Si ricorda che proprio l'Agcom ha accertato la violazione del principio di trasparenza e non discriminazione in relazione ai listini pubblicitari e alla relativa scontistica applicati dalla Rai, con un provvedimento (delibera 61/20/CONS) giudicato legittimo in primo grado dal giudice amministrativo (a questa data, il ricorso è pendente in grado di appello davanti al Consiglio di Stato).

Dall'indagine conoscitiva è altresì emerso che il *mix* di risorse canone-pubblicità non sembra destinato a poter durare ancora a lungo nelle condizioni che abbiamo visto finora.

In primo luogo, occorre tener conto dei nuovi limiti di affollamento di cui al decreto legislativo 208/2021 – attuativo della direttiva (UE) 2018/1808 – che, è stato evidenziato, impatta in particolare sulla fascia 18-24 di Rai1, la più pregiata.

In secondo luogo, il mercato della pubblicità si è spostato dalla carta stampata e dalla tv generalista verso *internet*. La pubblicità sarà, quindi, un bene sempre più scarso sul quale la Rai non potrà fare affidamento.

I principali fattori che insieme hanno concorso ad una drastica riduzione delle risorse a disposizione del servizio pubblico sono: da un lato una contrazione della raccolta pubblicitaria televisiva a vantaggio principalmente della pubblicità *on line*, con un sorpasso di quest'ultima sulla prima nel corso della pandemia e una destinazione della raccolta pubbli-

citaria *on line* che in grandissima prevalenza afferisce a operatori multinazionali come Google, Facebook ed Amazon; dall'altro lato una riduzione del valore complessivo del canone di abbonamento alla radiotelevisione, in termini sia assoluti sia relativi nel confronto con altri servizi pubblici radiotelevisivi europei; in terzo luogo la sottrazione alla Rai di una quota annuale delle entrate derivanti dagli effettivi versamenti a titolo di canone (c.d. *extra* gettito).

Su tale sfondo, se è senz'altro opportuno garantire certezza di risorse al servizio pubblico radiotelevisivo ai fini di una migliore programmazione degli investimenti, quanto invece alla consistenza delle risorse stesse, una riflessione sulla destinazione – totale o parziale – dell'*extra* gettito non si può aprire senza, in parallelo, valutare condizioni e garanzie sull'utilizzo di queste somme.

Peraltro, l'*extra* gettito è attualmente impiegato, in particolare, per finanziare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per il quale, quindi, si dovrebbe preliminarmente reperire una fonte di finanziamento alternativa.

L'attribuzione alla Rai di una parte o dell'intero *extra* gettito dovrebbe opportunamente essere accompagnato dalla previsione della destinazione di una quota minima di investimenti nella produzione di contenuti audiovisivi originali di qualità, in sintonia con l'attività di riforma di cui al citato decreto legislativo n. 208/2021 e nel quadro di un aumento delle quote di investimento obbligatorio che avvicini la realtà italiana alla media europea e che tendenzialmente si orienti verso i livelli di eccellenza raggiunti dal caso francese.

Parimenti, si potrebbe introdurre una prescrizione di destinazione di una quota minima e non riducibile di investimenti nel settore digitale, che è cruciale per la sopravvivenza nell'attuale mercato dell'audiovisivo.

2.4 Produzione audiovisiva e tutela della proprietà intellettuale

Una componente fondamentale dell'attività di servizio pubblico è l'offerta di contenuti culturali, in particolare, cinema, *fiction* e documentari.

In questo ambito, com'è noto, lo scenario è stato rivoluzionato negli ultimi anni: il servizio pubblico è piccolo rispetto ai giganti del digitale che dispongono di cifre estremamente importanti e riescono ad attrarre un pubblico ampio e variegato e sono i principali responsabili della fuga dei giovani dalla tv lineare e dai *broadcaster* tradizionali. In tal senso, appaiono significativi i dati forniti dall'EBU che, con riferimento al 2019, mettono in evidenza come i dieci principali «giganti» di *internet* e del *tech* dispongano di ricavi d'esercizio ben più considerevoli di quelli dei *public service media* europei e che tale divario risulti accresciuto negli ultimi anni.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso che la Rai, nonostante il mutato contesto competitivo, investe sempre meno nell'industria culturale dei contenuti.

Invero, la contrazione complessiva delle risorse a disposizione del servizio pubblico radiotelevisivo è stata interpretata dalla *governance* Rai in senso ulteriormente restrittivo in relazione alla produzione audiovisiva: a fronte di un investimento di circa 300 milioni di euro su serialità, cinema, documentari e animazione, la quota destinata a Rai Fiction per le produzioni audiovisive nel 2020 è stata di circa 190 milioni per il 2020 e di 160 milioni per il 2021.

Siamo dunque di fronte a una riduzione degli investimenti di circa il 20% su base annua: una preoccupante tendenza al disimpegno del servizio pubblico sull'audiovisivo, che rischia di avere un effetto di trascinamento al ribasso anche per il 2022 e gli anni successivi.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata sottolineata l'utilità di incentivare e promuovere la diversità dell'offerta audiovisiva guardando al complesso dell'articolazione dei palinsesti e dei canali Rai, superando così la concentrazione di *fiction* originali italiane sulla sola Rai Uno, attraverso una loro più diffusa programmazione sugli altri canali generalisti del servizio pubblico: un metodo di diversificazione che potrebbe valorizzare presso il grande pubblico la promozione della produzione audiovisiva sostenuta dalla Rai.

Inoltre, è stato osservato che, nonostante la creazione di una direzione *ad hoc* per i documentari, il *budget* assegnato a questo prodotto è stato finora del tutto inadeguato.

Se la Rai vuole confermare l'assunto secondo il quale rappresenta la più importante industria culturale del Paese, si è detto, occorre modificare le tendenze negative.

È stata inoltre rilevata la necessità di investire maggiormente su prodotti per ragazzi, sia sui canali lineari che sulla piattaforma digitale. Se ad oggi la legislazione già prevede delle quote di investimento per il genere *kids*, al fine di massimizzare gli investimenti il prodotto andrebbe maggiormente valorizzato dal sistema Rai senza essere relegato su canali tematici. Espletare la funzione di servizio pubblico significa anche rivolgersi ad ogni tipo di *audience*: ripristinare strisce di programmazione di contenuto *kids* sui canali generalisti permetterebbe alla Rai di crescere ed educare il pubblico di domani, come ha fatto fin dalla sua nascita. Con l'avvento delle nuove tecnologie, inoltre, lo sfruttamento del prodotto per ragazzi su piattaforme *digital* – più facilmente fruibile dal pubblico più giovane – consentirebbe alla Rai di essere più competitiva rispetto agli attori del mercato *streaming*.

Le società di produzione audite hanno richiamato il modello BBC, la quale ha razionalizzato i costi interni per investire di più sul prodotto e valorizzare i produttori indipendenti, asserendo che una collaborazione fruttuosa e un rapporto trasparente tra *broadcaster* pubblico e produttori indipendenti giovano all'intero settore e innescano un circolo virtuoso.

È stato osservato che la Rai, invece, agisce, nella competizione con i privati, in termini difensivi.

Si è affermato che la Rai dovrebbe sempre scegliere il prodotto migliore, anche quando ciò significa affidarsi prevalentemente a società esterne, che siano le principali o quelle medio-piccole.

Quale sia il prodotto migliore è, tuttavia, una domanda che merita un approfondimento considerata l'anomalia della fattispecie Rai, un soggetto che sta contemporaneamente nel mercato e fuori dallo stesso e che, conseguentemente, dovrebbe scegliere il prodotto che più le consente di adempiere i propri compiti di servizio pubblico secondo canoni qualitativi e non di popolarità o successo.

È stata inoltre espressa la convinzione, soprattutto da parte di alcuni membri della Commissione, che si debba conservare un equilibrio tra produzione interna ed esterna dell'Azienda, che la Rai debba valorizzare le proprie risorse interne e, considerate le recenti esperienze, debba evitare di concedere in appalto la produzione di programmi, di rilievo nazionale, che hanno un impatto fondamentale per l'adempimento del contratto di servizio.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato messo in rilievo che, nel campo della promozione dell'audiovisivo nazionale, la Rai può svolgere una funzione preziosa e insostituibile attraverso l'acquisizione o la co-produzione di prodotti di qualità italiani, anche allo scopo di una loro valorizzazione sui mercati esteri attraverso l'utilizzo della propria rete di distribuzione.

Il tema della promozione della produzione audiovisiva si lega anche a quello della formazione e della valorizzazione delle competenze che alimentano l'autorialità italiana.

In questo senso, nel corso delle audizioni è stato espresso l'auspicio che la Rai, come editore televisivo e multimediale di servizio pubblico, riservi una voce di *budget* allo sviluppo di una linea d'intervento specifica per la formazione di autori nel settore dell'audiovisivo.

È stato, in particolare, citato l'esempio della *Writersroom* della BBC: un dipartimento specifico del servizio pubblico radiotelevisivo britannico, rivolto alla individuazione e allo sviluppo di nuovi talenti e alla valorizzazione di professionisti già attivi nel campo della sceneggiatura audiovisiva, con un accento sulla diversità e la multimedialità, orientato ad offrire a tutta l'industria dell'audiovisivo britannico un ampio spettro di opportunità di formazione e di indirizzo creativo.

Questo avrebbe un ritorno in termini di prodotto; con i talenti si vince, anche rispetto alle piattaforme.

Inoltre, il necessario sostegno alle eccellenze del settore è una premessa necessaria per intercettare il pubblico giovane.

Sul piano degli incentivi economici e fiscali, si potrebbe valutare un'estensione alle opere audiovisive del *tax credit* previsto dalla Legge 220/2016 che attualmente esclude dai propri benefici le aziende che producono programmi di informazione e attualità.

Un'azienda audiovisiva che investe nello sviluppo, nella scrittura, nell'assunzione di professionisti, nell'edizione di un programma di genere di intrattenimento (i cui ascolti e la cui coerenza editoriale con la rete magari sono superiori ad un prodotto di *fiction*) non ha diritto a credito di imposta, continuando ad essere considerata «ancillare» rispetto alla produzione culturale di un film. Per cui, proprio al fine di sostenere la produzione di contenuti culturali, anche maggiormente calati nella realtà della società, potrebbe essere opportuno estendere la misura del credito di imposta alla produzione ai format prodotti da produttori indipendenti.

Infine, la tutela della proprietà intellettuale è un tema reso più complesso dalle nuove condizioni produttive introdotte anche in Italia dagli OTT, che a fronte dell'offerta di nuove opportunità per la comunità dell'audiovisivo tendono a imporre cessioni di lungo periodo e comunque tali da indebolire l'emersione e il consolidarsi di nuovi talenti creativi e produttivi.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato evidenziato che la Rai, quando commissiona la realizzazione di un programma tratto da un *format* originale proposto e ideato da un produttore indipendente italiano, tende ad acquisirne la proprietà intellettuale per intero o in parte, e comunque senza mai scendere sotto la soglia del 50%. In aggiunta, la Rai mantiene anche il controllo della distribuzione.

Ciò, analogamente a quanto accade con gli OTT, è suscettibile di produrre un effetto di disimpegno creativo e produttivo sia sui *format* originali sia sul complesso dei prodotti, mentre dal servizio pubblico radiotelevisivo ci si attende la messa in atto di pratiche virtuose di sostegno al produttore indipendente e un contributo allo sviluppo dell'industria audiovisiva italiana.

Si potrebbe ipotizzare di fare riferimento, ancora una volta, al modello della BBC e, nello specifico, al «*Code of Practice*» che il servizio pubblico radiotelevisivo britannico ha introdotto nel 2018 con l'obiettivo sia di «*valorizzare il proprio ruolo di strumento e stimolo allo sviluppo del settore dei produttori indipendenti ... su basi di correttezza e trasparenza*», e sia di «*specificare in modo trasparente il processo di affidamento, dare ai fornitori esterni informazioni chiare sui requisiti e affidare i programmi in appalto ai produttori indipendenti con modalità aperte e leali in considerazione della qualità e del prezzo delle rispettive proposte*».

Il protocollo varato dalla BBC prevede, tra l'altro, che vi sia ampia pubblicità sul calendario pubblico delle trattative per il calendario di appalto, sul tariffario con prezzi indicativi per ogni genere audiovisivo e sui diritti acquisiti e i relativi termini di pagamento. Gli obiettivi concretamente perseguiti dal *Code of Practice* – sotto la supervisione congiunta dell'OfCom e del PACT (la *Producers Alliance for Cinema and Television*, analoga al nostro APA) possono essere così riassunti: i diritti sul materiale commissionato rimangono in ultima istanza di proprietà del produttore che l'ha creato; la licenza BBC sul materiale commissionato è normalmente della durata di cinque anni, prorogabili per altri due; il produt-

tore indipendente detiene i diritti di ultima istanza di sfruttamento commerciale, concedendo alla BBC durante il periodo di licenza una quota compresa tra il 25% e il 50% dei ricavi da distribuzione nazionale e del 15% per lo sfruttamento internazionale.

Nel complesso, il modello «*Code of Practice*» appare coerente con una tradizione normativa britannica che nel corso degli anni ha protetto e valorizzato la produzione indipendente, in particolare attraverso la tutela della proprietà intellettuale e dei diritti di commercializzazione dell'opera, facendo dell'industria creativa audiovisiva britannica una storia di successo per tutta l'Europa.

I sopra menzionati principi e linee di condotta devono, tuttavia, tenere conto della specificità del nostro servizio pubblico radiotelevisivo. In particolare, per quanto concerne le produzioni di valore storico, artistico, e culturale o che comunque afferiscono all'offerta obbligatoria prevista dalla legge, è opportuno che la Rai conservi nel tempo i diritti di trasmissione, anche al fine di arricchire e consolidare il proprio archivio storico, che costituisce patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico.

CAPITOLO 3

Conclusioni

L'indagine svolta ha consentito alla Commissione di rilevare la complessità e l'ampiezza dei temi trattati e di individuare alcuni punti critici sui quali intervenire.

È necessario che la Rai rafforzi la propria identità di servizio pubblico nell'attuale contesto multimediale interattivo e recuperi prestigio, anche a livello internazionale, puntando su contenuti innovativi di alto livello qualitativo e facendosi carico di nuovi servizi fondamentali, quali l'alfabetizzazione digitale della popolazione.

Occorre dare effettiva applicazione ai principi basilari di indipendenza, trasparenza, responsabilità e sostenibilità nella *governance* del servizio pubblico, escludendo ogni forma di controllo esterno *ex ante* sulla gestione dell'Azienda, fermi restando i poteri di indirizzo e vigilanza della Commissione.

Si ravvisa l'utilità di estendere l'attuale durata triennale del mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda, in linea con gli *standard* europei, al fine di assicurare una gestione più efficace ed efficiente e una pianificazione di ampio respiro.

Occorre garantire alla concessionaria del servizio pubblico risorse certe e adeguate, ferma restando la necessità di una razionalizzazione delle spese, nell'ambito di una strategia complessiva, che preveda anche una ristrutturazione del lavoro e delle mansioni per soddisfare le esigenze derivanti dalla trasformazione digitale.

È urgente che la Rai metta in atto un reale e trasparente sistema di contabilità separata che impedisca di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico.

L'incremento delle risorse, derivante dall'assegnazione, in tutto o in parte, dell'extra gettito, dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di una quota minima di investimenti nella produzione di contenuti originali di qualità e nel settore digitale, oltre che dalla già citata razionalizzazione delle spese.

La Rai deve accrescere gli investimenti nella produzione interna, valorizzando le proprie risorse, con particolare riferimento ai contenuti strategici per l'adempimento dei compiti del servizio pubblico.

È necessario che la Rai adotti criteri di maggiore correttezza e trasparenza nella gestione della proprietà intellettuale delle opere audiovisive, in particolare per quanto attiene il controllo e la durata dei diritti di commercializzazione, al fine di tutelare l'industria nazionale dell'audiovisivo e di valorizzare la creatività originale e le produzioni indipendenti, avendo attenzione anche alla promozione della nostra cultura nazionale e dei nostri territori. Inoltre, si pone l'esigenza che la concessionaria conservi nel tempo i diritti di trasmissione dei contenuti afferenti l'offerta obbligatoria prevista dalla legge, anche al fine di arricchire e consolidare l'archivio storico dell'Azienda.

La Rai – anche attraverso il prossimo Contratto di servizio – dovrebbe porre in essere le azioni idonee a contribuire allo sviluppo e al sostegno del settore audiovisivo nazionale, all'individuazione e alla formazione dei talenti in tale ambito e alla valorizzazione sui mercati esteri dei prodotti italiani attraverso la propria rete di distribuzione.

Infine, la Rai dovrebbe promuovere l'innovazione tecnologica e mantenere un ruolo di guida nella ricerca e sviluppo che supporti l'effettivo adempimento della sua missione in una logica condivisa e di collaborazione, anche in forma societaria o associativa con gli altri operatori del settore radiotelevisivo, al fine di creare le condizioni per un rafforzamento del sistema radiotelevisivo italiano in una prospettiva multiplatforma.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 2 agosto 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria
245^a Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 15.

Esame della proposta di Relazione del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'esame della proposta di Relazione in titolo.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, fornisce una prima illustrazione delle tematiche da trattare nella Relazione in titolo.

Intervengono, per alcune considerazioni, i senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) e FAZZONE (*FIBP-UDC*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), Maurizio CATTOI (*Misto*) e DIENI (*Misto*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni a seguito delle quali prendono la parola i senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) e FAZZONE (*FIBP-UDC*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), Maurizio CATTOI (*Misto*) e DIENI (*Misto*).

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 2 agosto 2022

Plenaria

85ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito dell'esame della proposta di relazione conclusiva

(Seguito dell'esame e rinvio)

La PRESIDENTE, riprendendo la seduta del 26 gennaio 2021 di illustrazione delle linee guida intorno alle quali articolare la relazione della Commissione sull'attività svolta, illustra la proposta di relazione all'esame odierno, che è stata aggiornata rispetto alla versione inizialmente elaborata, al fine di tenere conto dell'ulteriore attività svolta dalla Commissione e delle posizioni emerse nell'ambito degli incontri informali svoltisi.

Fa presente che la proposta si compone di sette parti.

Nella prima parte, si ricostruisce il contesto del Forteto, con particolare riferimento ai profili sociologici e alle vittime del Forteto. Nella seconda parte si sintetizzano le vicende giudiziarie che hanno coinvolto i co-fondatori della comunità. La terza parte è dedicata all'attività istruttoria compiuta dalla Commissione, anche con riferimento ai beni immobili del Forteto.

La quarta parte, invece, delinea in capitoli specifici le responsabilità dei pubblici ufficiali e dei servizi di cura all'infanzia. Si esaminano infine i fascicoli processuali presso il Tribunale dei minorenni di Firenze e si analizzano le condotte.

La quinta parte tratta degli aspetti economico-finanziari, con particolare riferimento alla triade del Forteto: cooperativa agricola, fondazione e associazione.

La sesta parte è riferita a raccomandazioni e suggerimenti per riparare ai danni, per rilevare precocemente e per prevenire, soffermandosi sul tema del maltrattamento nelle strutture residenziali.

La settima e ultima parte presenta le raccomandazioni e le proposte della Commissione, affinché fatti come quelli del Forteto non accadano più. Tale parte tiene conto della delega in materia di riforma della giustizia civile e dell'istituendo Tribunale della famiglia.

La PRESIDENTE conclude ringraziando quindi tutti i consulenti, in particolare coloro che hanno fornito un fattivo contributo alla stesura del documento, che raccoglie i molti elementi emersi e che, sebbene l'intervento scioglimento non abbia consentito l'espletamento di talune attività ancora previste, costituisce l'approdo di un lavoro complesso svolto nell'arco di attività della Commissione d'inchiesta.

L'auspicio della Commissione è anche di impedire che si ripetano nella storia episodi simili a quelli accaduti all'interno del Forteto, che non era una comunità, o di altre strutture residenziali, al fine di sviluppare strumenti per accompagnare i minori durante il difficile percorso di separazione dalle proprie famiglie di origine, di tutelarli da qualsiasi tipo di abuso, sfruttamento o maltrattamento, ma, soprattutto, di consentire un loro rientro, ove possibile, nel nucleo familiare di origine.

Riterrebbe già opportuno portare a compimento con la votazione nella fase attuale della proposta di relazione, frutto di un complesso lavoro.

Si apre il dibattito.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), intervenendo sul piano metodologico, evidenzia la necessità di esaminare attentamente i contenuti della proposta di relazione illustrata schematicamente dalla Presidente. Formula taluni rilievi critici in ordine ad alcuni profili di formulazione della parte VI, sulla quale è necessario operare una meditazione in ordine ai temi trattati.

L'onorevole CIAMPI (*PD*), apprezzando la riformulazione apportata alla proposta in esame, evidenzia come il fenomeno degli abusi all'infanzia vada trattato sul fronte della consapevolezza anche culturale in materia, ferme restando le specifiche responsabilità in rilievo.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), alla luce dei profili da approfondire e preso atto dei contenuti della bozza in esame, propone che il seguito dell'esame medesimo possa svolgersi nel mese di settembre al fine di consentire ai Commissari un'attenta lettura della proposta di relazione.

La senatrice BITI (*PD*) sottolinea l'esigenza di tempi congrui per esaminare la proposta di relazione portata all'esame dei Commissari, an-

che alla luce dei tempi di andamento dell'indagine che si sono rivelati ampi rispetto alla programmazione inizialmente prevista per la Commissione.

L'onorevole PALMISANO (M5S) chiede alcuni chiarimenti in ordine alla tempistica di esame del documento.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE sottolinea come la durata dei tempi dell'inchiesta risulti connessa alla rilevanza dei temi trattati delle attività svolte e propone di fissare al 2 settembre il termine per le proposte di modifica al documento in esame. Inoltre, atteso che in Ufficio di Presidenza si è già convenuto di riunire la Commissione a partire da settembre, propone di fissare sin d'ora le date del 6, 7 e 8 settembre la Commissione al fine di approvare la proposta di relazione. Provvederà in tal senso ad inviare apposita comunicazione a tutti i Commissari sulla tempistica prevista.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE

La PRESIDENTE, alla luce di quanto stabilito in ordine al necessario approfondimento della proposta di Relazione e al seguito dell'esame della stessa previsto per il mese di settembre, propone di sconvocare le sedute plenarie già convocate per il 3 e il 4 agosto.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

